



PROT. 144/2021 in.

Procura Generale della Repubblica
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA GENERALE

PER IL TRIENNIO

2020/2022



Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Preliminare all'indicazione dei moduli organizzativi dell'Ufficio è la rappresentazione dello stato del personale, in quanto le scelte operate sono condizionate dalle risorse umane disponibili.

Pianta organica numerica per la Procura Generale

presso la Corte di Appello di Palermo

Funzione	Organico	Vacanti	Effettivi	Uomini	Donne
Procuratore Generale presso la Corte di Appello	1	0	1	1	0
Avvocato Generale di Corte di Appello	1	0	1	0	1
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello	15	2	13	5	8
Magistrato distrettuale requirente	1	1	0	0	0

Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Magistrati ordinari	In Ufficio dal	Funzione	Delibera C.S.M.	Ingresso in Magistratura	Posizione
Roberto Scarpinato	12/04/2013	Procuratore Generale	07/02/2013	30/12/1977	Effettivo
Palma Guarnier Annamaria	20/10/2016	Avvocato Generale	05/10/2016	27/06/1978	Effettivo
Sabatino Vincenzo	29/10/2001	Sost.Proc.Gen.	06/06/2001	12/11/1981	Effettivo
Fici Giuseppe	20/02/2015	Sost.Proc.Gen.	21/01/2015	12/11/1981	Effettivo
M. Grazia Puliatti	08/09/2017	Sost.Proc.Gen.	13/04/2011	01/08/1991	Effettivo
Francesca Lo Verso	08/09/2017	Sost.Proc.Gen.	13/04/2011	01/08/1991	Effettivo
Umberto De Giglio	01/04/2011	Sost.Proc.Gen.	13/04/2011	01/08/1991	Effettivo
Sergio Barbiera	05/11/2015	Sost.Proc.Gen.	28/09/2015	3/12/1991	Effettivo
Rita Fulantelli	05/11/2015	Sost.Proc.Gen.	28/09/2015	3/12/1991	Effettivo
Giuseppina Motisi	25/05/2018	Sost.Proc.Gen.	14/03/2018	29/09/1992	Effettivo
Caterina Bartolozzi	13/12/2017	Sost.Proc.Gen.	07/07/2017	29/09/1992	Effettivo
Carlo Marzella	07/01/2019	Sost.Proc.Gen.	3/12/2018	08/07/1994	Effettivo
Emanuele Ravaglioli	20/04/2016	Sost.Proc.Gen.	17/02/2016	08/07/1994	Effettivo
Claudia Bevilacqua	10/02/2021	Sost.Proc.Gen.	10/12/2020	24/02/1997	Effettivo
M. Teresa Maligno	19/09/2019	Sost.Proc.Gen.	19/06/2019	30/06/1998	Effettivo

Procedure e carichi di lavoro

La distribuzione del lavoro, ormai sperimentata, intende valorizzare le specializzazioni e le specifiche competenze dei singoli Sostituti ripartendo proporzionalmente il carico dei vari magistrati, tenendo conto del numero delle udienze. Al riguardo si sono creati appositi gruppi di lavoro, specializzati in vari settori, in modo da potenziare, mediante un approccio condiviso e collettivo alle problematiche di maggiore rilievo, la capacità di risposta e l'omogeneità di indirizzo dell'ufficio.

Personale Amministrativo

L'organico esistente consente di programmare un attento riesame dei carichi di lavoro, dei tempi imposti dalle disposizioni normative, delle specifiche attribuzioni di responsabilità, così contribuendo ad una razionale divisione dei compiti.

Risultano valide, e quindi da mantenere, le seguenti articolazioni: segreteria del procuratore generale, segreteria del dirigente, area personale, area penale, area gestione economica e affari civili, archivio.

Obiettivi

L'ufficio ha sinora fatto fronte ai molteplici impegni di trattazione di processi di straordinaria mole e complessità, ha attuato una vasta informatizzazione dei servizi adeguandosi ai nuovi operativi forniti dal Ministero e mantenendo ottimi rapporti con il foro e con il pubblico, anche grazie ai tempi assai contenuti per la definizione delle pratiche amministrative.

In futuro è previsto di migliorare il complesso delle attività amministrative e di completare la già avviata razionalizzazione dei servizi, estendendo al massimo l'uso dei sistemi informatici e i collegamenti con i vari uffici, per realizzare sempre meglio un sistema integrato e coerente a servizio dei cittadini.

In relazione a quanto rilevatosi nell'ambito del progetto di "best practices", tuttora in fase di attuazione, è prevista una completa informatizzazione delle varie pratiche di ufficio allo scopo di eliminare per quanto possibile il materiale cartaceo e velocizzare tutte le procedure. Ciò, in particolare, per quanto riguarda i pareri penali.

**MODULI ORGANIZZATIVI PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI VIGILANZA
DI CUI ALL'ART. 6 D.LGS 20.2.2006 N° 106**

L'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 ha risignificato in termini dotati di notevole portata innovativa la funzione di "vigilanza" attribuita al Procuratore generale presso la Corte di appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto.

Da una funzione di sorveglianza prima imperniata sull'art. 16 r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511 che si esauriva in un circuito tutto interno alla magistratura requirente ed era essenzialmente orientata a rilevare eventuali illeciti disciplinari, si transita, a seguito della riforma del 2006, ad un ruolo di vigilanza "aperto" e polivalente finalizzato a garantire beni di rango costituzionale quali l'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Costituzione (verificare il corretto esercizio dell'azione penale), il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione (verificare l'uniforme esercizio dell'azione penale), il principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione (verificare il rispetto delle norme sul giusto processo), il principio di buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione (verificare il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti).

La portata innovativa della nuova funzione di vigilanza è stata evidenziata dal Presidente della Repubblica il quale nel suo intervento alla seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 giugno 2009 ha invitato a: *"tenere conto del fatto che, con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, sono stati accresciuti i poteri di sorveglianza dei procuratori generali presso le Corti di Appello e del procuratore generale della Cassazione. I primi debbono innanzitutto verificare il corretto esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale espletamento - da parte dei procuratori - dei poteri di direzione, controllo e organizzazione; e poi, a seguito dell'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto, riferirne al procuratore generale della Cassazione. Questi viene così investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti"*

Alla luce della lettura di sistema nei termini sopra accennati, l'art. 6 citato si configura quindi come una "norma di scopo" che, nell'indicare gli scopi da perseguire e i beni da tutelare, impone una ricognizione sistematica dei mezzi con quali assolvere tali scopi, valorizzando a tal fine anche i poteri già attribuiti dall'ordinamento giudiziario e dal codice di procedura penale ai procuratori generali, per esplicitarne le loro potenzialità serventi rispetto alla nuova funzione di

vigilanza attribuita.

In altri termini la norma indica la direzione finalistica della funzione di vigilanza, attribuendo una nuova valenza contenutistica e operativa ai poteri già attribuiti dall'ordinamento ai procuratori generali distrettuali.

L'assolvimento di tale funzione, particolarmente rilevante in quanto preordinata a garanzia di beni di rango costituzionale, impone un aggiornamento degli assetti organizzativi della Procura Generale la cui strutturazione tradizionale, ereditata dal passato, appare per molti inadeguata ai nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'art. 6 citato.

A tale scopo, a seguito di procedure partecipate e di assemblee dell'ufficio, sono state introdotte alcune innovazioni dirette a superare l'inadeguatezza di una visione del Procuratore Generale del distretto quale mero recettore passivo di eventuali informazioni offertegli dai Procuratori della Repubblica ed ad apprestare canali di osservazione adeguati che si caratterizzino per continuità, tempestività ed efficacia.

Un primo canale di osservazione avente le caratteristiche sopra indicate è stato creato mediante una nuova organizzazione del settore delle avocazioni che nel conseguire l'obiettivo primario di razionalizzare la gestione endo-processuale delle stesse, persegue anche lo scopo ulteriore di apprestare una preziosa piattaforma informativa utile per l'assolvimento della funzione di vigilanza nei termini sopra esplicitati.

E' stato costituito un pool di sostituti procuratori generali addetti a collaborare il Procuratore Generale nell'esercizio di tutti i poteri funzionali all'esercizio dell'avocazione, poteri previsti da una pluralità di norme processuali e che, nella precedente organizzazione, erano distribuiti all'interno dell'ufficio in modo frammentato senza una visione organica e di sistema.

Così, ad esempio, al Procuratore Generale era riservata la competenza a decidere in ordine alla avocazioni di cui all'art. 413 c.p.p. a seguito di richieste formulate dalle persone sottoposte ad indagini o dalle persone offese dal reato.

L'esame delle comunicazioni dei giudici ai sensi dell'art. 409, 3 comma, c.p.p., dalle quali possono scaturire eventuali avocazioni ai sensi dell'art. 412, 2 comma, c.p.p., era invece attribuito ai medesimi sostituti ai quali era devoluta la competenza per il controllo delle sentenze dei GIP/GUP secondo le circoscrizioni rispettivamente assegnate.

L'esame degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., da cui possono scaturire avocazioni ai sensi dell'art. 412, 1 comma, c.p.p., era attribuito ad altri sostituti, quelli ai quali era devoluta la competenza per il controllo delle sentenze dei tribunali secondo le circoscrizioni rispettivamente assegnate.

Poiché alla luce dell'esperienza applicativa tale frammentazione delle competenze appariva disfunzionale e poco produttiva, a far data dal progetto organizzativo del 25 marzo 2015 si è

provveduto ad una *reductio ad unum* accorpendole tutte nel pool specializzato sopra indicato, composto da cinque magistrati ai quali è stata attribuita una competenza territoriale (Palermo, Agrigento, Sciacca-Termini Imerese, Trapani-Marsala).

Ciascun magistrato addetto al pool oltre ad assolvere i compiti endo-processuali previsti dal codice di procedura penale per le avocazioni, è altresì incaricato di redigere un report semestrale ove evidenziare tutte le informazioni acquisite nel corso dell'esame delle comunicazioni dei giudici ai sensi dell'art. 409 c.p.p., degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., utili ai fini dell'esercizio del potere dovere di vigilanza di cui all'art. 6 citato.

I reports semestrali, inseriti in un database, sono poi oggetto di analisi comparata all'interno del pool, unitamente al Procuratore Generale, nella diversificata ottica della funzione di vigilanza di cui all'art. 6 citato.

L'esperienza operativa ha dimostrato infatti che i canali costituiti dagli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., dalle comunicazioni di cui all'art. 409, terzo comma, c.p.p. e dalle richieste di cui agli art. 413 c.p.p. oltre ad essere funzionali allo scopo endo-processuale al quale sono preordinati, veicolano un flusso costante di preziose informazioni che "messe a sistema" offrono nel tempo una visione organica sulle modalità di conduzione delle procure del distretto e della concreta gestione dell'azione penale.

A mezzo di una adeguata piattaforma informatica si rende così possibile, interfacciando i dati desunti dalle fonti sopra specificate, individuare eventuali disfunzioni, criticità nonché disomogeneità nell'esercizio dell'azione penale nelle procure del distretto meritevoli di approfondimento conoscitivo.

Grazie all'acquisizione di tali piattaforme informative, è possibile esercitare con cognizione di causa il potere - dovere di vigilanza di cui all'art. 6 citato, ponendo in essere un ventaglio di interventi diversificati a secondo dei casi, in un'ottica non di sovra ordinazione ma di controllo istituzionale multilivello.

A seguito della nuova disciplina delle avocazioni introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n.103, tale modello organizzativo, già positivamente sperimentato, viene ulteriormente implementato aggiungendosi alle fonti di conoscenza sopra specificate, anche le comunicazioni di cui all'articolo 407, comma 3 bis, c.p.p. suscettibili di veicolare informazioni utili per il proficuo esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Altra significativa innovazione introdotta nel documento organizzativo utile anche al potenziamento della funzione di vigilanza è la previsione di redazione di reports semestrali da parte di tutti i sostituti procuratori generali volti a segnalare le problematiche, le criticità di interesse generale rilevate nel corso dell'attività di visto sui provvedimenti, in occasione della presentazione di mezzi di gravame o comunque nell'attività di ufficio, per farne oggetto di esame

nel corso di apposite assemblee di ufficio e per assumere le iniziative opportune.

Accade di frequente nella quotidianità dei rapporti, che i sostituti segnalino verbalmente al Procuratore Generale o all'Avvocato Generale situazioni meritevoli di attenzione e di interventi, riscontrate in occasione dello svolgimento di udienze, dell'apposizione di visti o in altre circostanze.

La estemporaneità e frammentarietà di tali segnalazioni non consente talora di verificare se si tratti di casi isolati, di cadute e di deficit episodici, oppure se si tratti di indicatori di anomalie e di situazioni problematiche di più ampio respiro.

L'analisi delle segnalazioni contenute in tutti i reports consente di prendere cognizione, grazie ad una visione prospettica e comparata, delle situazioni problematiche che richiedono un intervento dell'Ufficio che può essere messo a punto a seguito di un esame comune.

Per formulare un solo esempio tra i tanti possibili, basti considerare come la legislazione vigente preveda la confisca obbligatoria per un ampio spettro di reati.

Può accadere che in occasione del visto di una sentenza, si constati che manca qualsiasi statuizione in ordine alla confisca. Tale omissione può indicare un deficit episodico che riguarda quel particolare processo, oppure essere indicativo di un fenomeno di più ampia portata che riguarda numerose sentenze.

In tal caso, una ricognizione sistematica può in ipotesi far emergere che la ripetuta e frequente carenza di statuizioni in ordine alla confisca è imputabile ad un deficit investigativo ed operativo di uno o più sostituti procuratori o di un intero ufficio di Procura.

E' evidente che in tali casi e in quelli analoghi, appare necessario porre in essere un intervento del Procuratore Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 D.lg.vo 106/2006. Ed è parimenti evidente come un approccio atomizzato alle singole sentenze da vistare, non consenta l'emersione di deficit e di carenze di contesto.

L'esempio sopra indicato vuole essere solo indicativo di un'ampia tipologia di situazioni problematiche gestibili solo mediante un approccio sistemico che si doti dei necessari rilevatori mediante il prezioso contributo conoscitivo che può essere apportato da tutti i sostituti procuratori generali.

Strumento privilegiato per l'assolvimento dei poteri-doveri di cui all'art. 6 citato, sono le conferenze di servizio convocate dal Procuratore generale alle quali partecipano tutti i procuratori del distretto per esaminare congiuntamente problematiche di rilievo ed eventuali criticità, al fine di pervenire a soluzioni condivise, anche mediante la firma di protocolli di intesa volti a garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale in ambito distrettuale.

Ciò premesso, l'esperienza acquisita nel tempo ha posto in luce l'esigenza di implementare la struttura organizzativa finalizzata ad assolvere i complessi compiti di cui all'art. 6 citato, mediante l'istituzione di un "Gruppo di lavoro per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza

attribuite dall'ordinamento al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 16 R.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511 e di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Leg.vo 20 febbraio 2006, n.106”

Le competenze attribuite a tale gruppo sono le seguenti:

- Analisi dei progetti e dei provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure della Repubblica del distretto.
- Segnalazione al Procuratore Generale delle soluzioni e delle prassi organizzative meritevoli di essere diffuse nel distretto.
- Formulazione di proposte per soluzioni organizzative innovative, anche mediante acquisizione di informazioni su prassi pilota già sperimentate in altri distretti giudiziari.
- Segnalazione al Procuratore Generale di eventuali disfunzioni potenzialmente pregiudizievoli dei beni giuridici e degli interessi pubblici alla cui tutela è preordinata la funzione di vigilanza.
- Predisposizione di protocolli di intesa infra distrettuali in ordine a tematiche di interesse generale, anche al fine di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.
- Organizzazione di riunioni con tutti i Procuratori della Repubblica del distretto preliminari alla predisposizione dei protocolli di cui al punto precedente e per l'analisi di problematiche di interesse comune.
- Segnalazione al Procuratore Generale di situazioni e condotte che richiedono l'attivazione dei poteri doveri di sorveglianza cui all'art. 16 R.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511
- Collaborazione con il Procuratore Generale per la redazione delle relazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di cui all'art. 6 citato.

Il Gruppo coordinato dal Procuratore Generale con la collaborazione dell'Avvocato Generale è attualmente composto da magistrati con pregresse esperienze professionali di incarichi direttivi o semi direttivi o di facenti funzioni come capo dell'ufficio, o che abbiano rivestito l'incarico di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Mediante appositi ordini di servizio alle segreterie, vengono veicolati ai componenti del gruppo tutte le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei compiti assegnati (progetti e provvedimenti organizzativi, documenti e segnalazioni provenienti dal gruppo avocazioni, segnalazioni ed esposti di cittadini, relazioni ispettive, etc).

Attuazione della nuova disciplina delle avocazioni a seguito della riforma introdotta dalla Legge 23/06/2017 n° 103.

Indicazione dei criteri per l'esercizio delle funzioni proprie di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale (art. 18, comma 1 circolare C.S.M. 17 novembre 2017)

Indicazione della tempistica e delle modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. e delle comunicazioni di cui all'articolo 407, comma 3 bis c.p.p. (art. 21, comma, circolare C.S.M. 17 novembre 2017)

1. Premessa

La legge 23 giugno 2017. n. 103 con l'articolo 1 comma 30 lettere a) e b) ha introdotto importanti innovazioni in ordine ai presupposti e alle modalità di esercizio dei poteri di avocazione che fanno capo al Procuratore Generale, determinando la necessità di adeguare gli assetti organizzativi sia della Procura Generale che delle Procure del distretto, onde dare attuazione efficace alle nuove previsioni normative nell'ambito delle rispettive competenze. A tal fine, si è svolta in data 23 febbraio 2018 una riunione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106/2006, alla presenza dei Procuratori della Repubblica del distretto nel corso della quale sono stati raccolti i rilievi e le osservazioni di tutti i presenti. Ulteriori approfondimenti delle problematiche interpretative ed applicative conseguenti alla riforma legislativa dell'istituto processuale dell'avocazione sono stati svolti in tre riunioni convocate in Roma dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione alla quale hanno partecipato tutti i Procuratori Generali distrettuali al fine di pervenire ad orientamenti tendenzialmente unitari in campo nazionale nell'ottica dei poteri ex art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006. n. 106 (la prima riunione il 4 e 5 maggio 2017 ancor prima dell'approvazione della citata riforma, e le successive il 10 novembre 2017 e 22 marzo 2018).

In esito a tale percorso con nota del 24 aprile 2018 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione indicava linee guida che recepivano gli spunti di riflessione elaborati nel corso delle precedenti riunioni collettive, e in data 16 maggio 2018 il Consiglio Superiore della Magistratura adottava la risoluzione “ *Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co.3 bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*”;

2. La nuova normativa

Ciò premesso, passando ora all'analisi delle modifiche normative delle avocazioni, va rilevato che il comma 30 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 103/2017, ha aggiunto all'art. 407 c.p.p. il comma 3-bis, così formulato:

“ In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all 'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello”.

Il comma 30 lettera b) dell'art. 1 della legge n. 103/2017 ha inoltre sostituito il primo periodo del comma 1 dell'art. 412 c.p.p., in tema di "Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale", riformulandolo nei seguenti termini:

“ Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari”

A seguito di tali modifiche normative per i procedimenti penali iscritti a far data dal 3 agosto 2017 è mutato il *dies a quo* per l'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale dei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Ed infatti mentre per i procedimenti iscritti sino al 2 agosto 2017 il *dies a quo* coincide con la scadenza dei termini ultimi definitivi delle indagini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 c.p.p., per i nuovi procedimenti penali iscritti dal 3 agosto il *dies a quo* coincide con lo spirare di termini ultimi di valutazione delle risultanze probatorie già utilmente acquisite, termini come scansionati nelle tre fattispecie tipizzate dal nuovo comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p.

- 1) *il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis*
- 2) *Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica.*
- 3) *Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo*

Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il quale ai sensi dell'art. 412, primo comma, c.p.p. "*dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari*".

3. I caratteri della "nuova" avocazione

Elementi chiarificatori della *ratio* legislativa sottesa a tale mutato regime normativo si traggono dall'ordine del giorno n. 53 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 8I del 14 giugno 2017, ove si legge, a proposito delle avocazioni:

- che "la riforma interviene, tra l'altro, con disposizioni immediatamente precettive, sui tempi di definizione della fase delle indagini preliminari, nella prospettiva di evitare che possano verificarsi stasi **arbitrarie** tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento, meramente valutativo, in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti";
- che "lo strumento di controllo predisposto per scongiurare il rischio di questi "**tempi morti**", che si situano nello spazio delle indagini preliminari, è costituito dall'avocazione del

Procuratore Generale della Corte di appello";

- che "il controllo sostitutivo per mezzo dell'avocazione è presidio tanto più efficace quanto più concretamente utilizzato con la **necessaria misura e cautela**".

Tale *ratio* della norma finalizzata ad evitare – a salvaguardia dei valori costituzionali del giusto processo e della obbligatorietà dell'azione penale di cui agli articoli 111 e 112 Costituzione - "*stati arbitrarie*" e conseguenti "*tempi morti*" tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento, meramente valutativo, in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti, ridefinisce, puntualizzandolo, il concetto di inerzia del pubblico ministero, presupposto del controllo sostitutivo esercitato dal Procuratore Generale per mezzo dell'avocazione nella tipologia di avocazioni di cui al combinato disposto degli articoli 407 comma 3 bis c.p. e 412, primo comma, c.p.p.

Per integrare l'inerzia presupposta dell'avocazione non è più sufficiente - a far data dal 3 agosto 2017 – la circostanza oggettiva che non sia stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione subito dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, ma occorre che il pubblico ministero dopo la chiusura delle attività di investigazioni, sia "arbitrariamente" rimasto inerte nella valutazione delle risultanze processuali acquisite non determinandosi a definire il procedimento nei tempi massimi ulteriormente concessigli come sopra scansionati.

L'utilizzazione dell'aggettivo "arbitrarie" per definire le stasi del pubblico ministero generatrici di "tempi morti" tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti, è univocamente indicativo di stasi conseguenti ad omissioni, inerzie, disfunzioni prive di giustificazione ed imputabili a *deficit* individuali del singolo magistrato requirente o a *deficit* funzionali dell'ufficio requirente in cui il medesimo opera.

Ne consegue che restano escluse le stasi dovute a cause di forza maggiore, giustificabili in base al principio giuridico "*ad impossibilia nemo tenetur*".

A tale conclusione si perviene anche sulla base dell'affermazione contenuta nel passaggio successivo dell'ordine del giorno citato laddove si evidenzia che "il controllo sostitutivo per mezzo

dell'avocazione è presidio tanto più efficace quanto più concretamente utilizzato con la **necessaria misura e cautela**".

E' evidente che qualora l'avocazione dovesse essere disposta dal Procuratore Generale obbligatoriamente e automaticamente dopo lo spirare del termine previsto dal comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., non avrebbe alcun senso affermare che il controllo sostitutivo per mezzo dell'avocazione deve essere utilizzato con la "necessaria misura e cautela".

L'automatismo avocativo conseguente allo spirare dei termini di legge è infatti incompatibile per il suo carattere generalizzato con una gestione delle avocazioni misurata e improntata a cautela che, per essere tale, presuppone invece un potere discrezionale del Procuratore Generale idoneo a valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'avocazione caso per caso.

Tale conclusione interpretativa viene avvalorata anche dal dato testuale dell'articolo 412 c.p.p. laddove si statuisce che il Procuratore Generale dispone l'avocazione con decreto motivato.

Se l'unico presupposto legittimante l'avocazione fosse riducibile al mero accertamento della scadenza temporale prevista dal comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., la richiesta normativa di una motivazione del decreto di avocazione sarebbe ultronea, essendo sufficiente predisporre provvedimenti standardizzati di avocazione meramente ricognitivi di tale presupposto di carattere oggettivo.

La motivazione - di per sé mutevole da caso a caso - si rende invece necessaria perché - secondo l'interpretazione che qui si prospetta - il Procuratore Generale al fine di garantire un "controllo sostitutivo per mezzo dell'avocazione [...] utilizzato con la **necessaria misura e cautela**", non deve limitarsi ad accertare la scadenza temporale sopra specificata, ma altresì verificare che la stasi temporale venutasi a determinare sia "arbitraria", non determinata cioè da cause di forza maggiore tali da rendere oggettivamente inesigibile l'adempimento da parte del pubblico ministero dell'obbligo di definire il procedimento nei termini stabiliti dalla legge.

Analogamente va esclusa la sussistenza di "tempi morti" legittimanti l'avocazione, laddove siano accertate circostanze indicative dell'assenza di una inerzia ingiustificata.

Si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di iscrizioni di più indagati per il medesimo reato frazionate nel tempo in conseguenza dell'evoluzione progressiva dei risultati delle

investigazioni. In tali casi può ben verificarsi che alcuni indagati siano iscritti poco tempo dopo la consumazione del reato e gli altri a distanza di molti mesi, sicché quando i termini di cui all'art. 407 comma 3 bis c.p.p. sono già spirati per i primi indagati, sono invece ancora in corso per gli altri. E' evidente che in tali casi, come pure nei casi di iscrizioni scaglionate nel tempo di più reati a carico del medesimo indagato, non sussiste alcuna stasi "arbitraria" in ordine alla mancata definizione processuale della posizione degli indagati o dei reati per cui sono scaduti i termini di cui al comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., dovendosi attendere la conclusione complessiva delle indagini nei confronti di tutti gli indagati per evidenti esigenze di segretezza e di valutazione complessiva delle risultanze processuali, esigenze che verrebbero invece compromesse da eventuali avocazioni frazionate.

In simili casi ed in altri analoghi l'inesigibilità della condotta definitiva del procedimento e/o l'assenza di una inerzia ingiustificata escludono il carattere arbitrario della stasi venutasi a determinare, abilitando il Procuratore Generale a non avocare i procedimenti scaduti.

Tale interpretazione consente di evitare una polarizzazione interpretativa che nel configurare il potere di avocazione del Procuratore Generale di cui all'art. 412 c.p.p. come meramente facoltativo o, di contro, come obbligatorio, conduce in entrambi i casi ad esiti disfunzionali.

Configurare tale potere come meramente facoltativo, e come tale non attivabile a discrezione del Procuratore Generale a seguito della trasmissione delle comunicazioni del pubblico ministero di cui all'ultimo periodo del comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., equivale nella sostanza a protrarre la situazione preesistente alla riforma legislativa intervenuta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017, neutralizzandone l'effettività normativa.

In tal modo permarrrebbe l'impossibilità di assicurare un trattamento differenziato per le stasi arbitrarie e ingiustificabili nella definizione dei procedimenti e per quelle invece dovute a cause oggettive di forza maggiore, riservando il controllo sostitutivo per mezzo delle avocazioni solo alla prima tipologia di stasi pregiudizievoli per i valori costituzionali di cui agli articoli 111 e 112 della Costituzione.

Configurare di contro il potere di avocazione come cogente, doverosamente attivabile a seguito della semplice ricezione delle comunicazioni del pubblico ministero di cui al comma 3 bis dell'articolo 407 c.p.p., condurrebbe ad altro tipo di grave disfunzione. L'automatico e indiscriminato travaso di tutti i procedimenti penali scaduti dalle procure della repubblica del

distretto alla procura generale, renderebbe infatti ingestibile la definizione dei procedimenti avvocati nei tempi previsti dall'art. 412 c.p.p., stante la carenza di risorse delle procure generali per far fronte a tale compito. La stasi dei procedimenti si trasferirebbe dunque dalle procure della repubblica alle procure generali, senza recare alcun miglioramento al servizio giustizia e lasciando in essere il pericolo di una compromissione dei valori costituzionali già indicati.

L'interpretazione sin qui prospettata trova altresì fondamento in ragioni di ordine sistematico. Il regime normativo preesistente alla riforma legislativa in parola, prevedeva che il Procuratore Generale venisse informato dai procuratori della repubblica tramite la trasmissione degli elenchi di cui all'art. 127 disp.att. c.p.p., dei procedimenti i cui termini massimi di indagine era scaduti la settimana precedente. E' evidente che una settimana costituisce un *tempus deliberandi* talmente esiguo da non potersi in alcun modo considerare come una inerzia suscettibile di integrare una stasi arbitraria nella definizione dei procedimenti tramite l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione.

L'interpretazione consolidata qualificava dunque correttamente il potere di avocazione di cui all'art. 412, primo comma, c.p.p. come facoltativo e non come cogente, cioè doverosamente attivabile solo sulla base del dato oggettivo della intervenuta scadenza temporale del termine massimo per il compimento delle indagini.

In tal senso militava anche il rilievo che pur dopo il decorso il termine di cui sopra, restava integro il potere definitorio del procedimento da parte del pubblico ministero.

E tuttavia tale sistema presentava il grave *deficit* di non contemplare normativamente sistemi di monitoraggio da parte dei procuratori generali dell'iter successivo dei procedimenti i cui termini massimi per le indagini erano scaduti, in modo da controllare che dopo la trasmissione degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. non si verificassero nel tempo stasi arbitrarie nella definizione di tali procedimenti, suscettibili da legittimare l'esercizio del potere di avocazione di cui all'art. 412, primo comma, c.p.p.

Tale *deficit* di sistema si traduceva in un *deficit* generale di controllo sicché poteva purtroppo ben verificarsi che in taluni uffici requiranti sussistessero casi numericamente significativi di stasi arbitrarie e ingiustificate anche nella definizione di procedimenti contemplati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. o comunque concernenti reati rilevanti sotto vari profili.

La riforma normativa ora introdotta trae ragione da tale *deficit* e razionalizza il regime delle avocazioni ancorando il potere di avocazione non allo scadere dei termini di durata massima delle indagini preliminari, ma all'accertamento – come sopra argomentato - della sussistenza di stasi non giustificate nella valutazione delle risultanze processuali già acquisite nel corso delle indagini svolte nei termini di cui agli articoli 405, 406 e 407, primo e secondo comma, c.p.p., valutazione finalizzata a definire il procedimento con l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione.

Il comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p. attribuisce quindi al pubblico ministero - dopo la scadenza dei predetti termini - un ulteriore *tempus deliberandi* scansionato e diversificato nei termini sopra esposti. L'inutile decorso di tale ulteriore termine senza che tuttavia il procedimento venga definito, determina l'obbligo di una comunicazione immediata al Procuratore Generale e – secondo l'interpretazione sin qui prospettata – una presunzione relativa di avvenuta stasi ingiustificata del procedimento, allertando il potere-dovere di controllo sostitutivo del Procuratore Generale abilitato ad avocare il procedimento ai sensi dell'art. 412, primo comma, c.p.p.

Tale presunzione relativa può essere disattesa solo in presenza di ragioni di forza maggiore o di cause rilevanti di giustificazione da allegarsi da parte del pubblico ministero di primo grado nelle comunicazioni di cui al comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p. e da valutarsi da parte del Procuratore Generale.

In esito a tale valutazione può pervenirsi ad una diagnosi di stasi non giustificata tale da legittimare l'avocazione ai sensi dell'art. 412, primo comma, c.p.p., o, di contro, di stasi giustificata tale da determinare la necessità di soprassedere temporaneamente effettuando un monitoraggio del procedimento nel periodo successivo.

Per tutti i motivi accennati e per garantire una razionalità gestionale delle avocazioni, deve accedersi ad una interpretazione del combinato disposto degli articoli 407 comma 3 bis c.p.p. e dell'articolo 412, primo comma, c.p.p. che – sulla base delle argomentazioni sopra svolte – configuri il potere di avocazione come un dovere caratterizzato non da una obbligatorietà assoluta attivata dalla semplice ricezione delle comunicazioni di cui al comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., ma come potere – dovere il cui esercizio è condizionato all'accertamento di un duplice presupposto: la ricezione delle comunicazioni di cui sopra e l'accertamento che la stasi del procedimento sia arbitraria, non determinata cioè da cause oggettive di forza maggiore.

Solo in tal modo è possibile che “il controllo sostitutivo per mezzo dell'avocazione” sia gestibile come un “ *presidio tanto più efficace quanto più concretamente utilizzato con la necessaria misura e cautela*”.

L'interpretazione sopra esposta – elaborata in *progress* nel corso delle riunioni alle quali si è fatto riferimento nell'incipit di questo paragrafo – è stata infine recepita dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 24 aprile 2018 avente per oggetto “*criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazioni*” ove al riguardo viene ribadito che:

- 1) l'istituto dell'avocazione non è connotato da automatismo applicativo (cfr. p. 3 della nota cit.),
- 2) criterio ispiratore nell'esercizio del potere di avocazione è l'inerzia ingiustificata del titolare dell'azione penale (cfr. p. 4 della nota cit.)

Ad analoghe conclusioni è pervenuto il CSM nella risoluzione approvata nella seduta del 16 maggio 2018 ove si osserva:

“In questo senso depone, peraltro, la ratio della norma, finalizzata ad evitare - a salvaguardia dei valori costituzionali del giusto processo e della obbligatorietà dell'azione penale di cui agli articoli 111 e 112 Costituzione e secondo quanto espressamente enunciato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017 - "stasi arbitrarie" e conseguenti "tempi morti" tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento, meramente valutativo, in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti.

L'utilizzazione, nel citato ordine del giorno, dell'aggettivo "arbitrarie" per definire le stasi generatrici di tempi morti tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento in cui il magistrato requirente è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti, è univocamente indicativo di stalli procedurali conseguenti ad omissioni, inerzie, disfunzioni oggettivamente prive di giustificazione.

Restano, allora, escluse quelle situazioni che si collocano fuori da questo perimetro, e nelle quali la stasi è da ritenersi meramente “apparente”, in quanto non riconducibile ad alcuna inerzia del pubblico ministero.

Analizzato da questo versante, il dilemma facoltatività/obbligatorietà dell'avocazione per inerzia tende a stemperarsi, dovendosi meglio discorrere di "discrezionalità selettiva", opzione che differenzia il trattamento delle ipotesi conseguenti ad effettiva inattività del pubblico ministero – sia essa o meno, si ribadisce, a lui imputabile - da quello delle situazioni in cui l'inerzia sia in realtà solo apparente, riservando il controllo sostitutivo solo alla prima tipologia di fattispecie, pregiudizievoli per i valori costituzionali di cui agli articoli 111 e 112 della Costituzione.

Del tutto distonica con gli stessi obiettivi perseguiti dal legislatore, oltre che contraria agli indici ermeneutici sopra indicati, si paleserebbe, per contro, la configurazione del potere di avocazione come cogente, doverosamente attivabile a seguito della semplice ricezione delle comunicazioni del pubblico ministero di cui al comma 3 bis dell'articolo 407 c.p.p., ciò che, del resto, condurrebbe ad altro tipo di grave disfunzione.

L'automatico e indiscriminato travaso di tutti i procedimenti penali scaduti dalle procure della Repubblica del distretto alla procura generale renderebbe, infatti, ingestibile la definizione dei procedimenti avvocati nei tempi previsti dall'art. 412 c.p.p., stante la ontologica impossibilità per le procure generali, sul piano organizzativo, di far fronte a tale compito, trattandosi di uffici pensati e costruiti per sostenere altri compiti e non attrezzati per far fronte in maniera sistematica ad una attività tipicamente devoluta al pubblico ministero di primo grado".

E' evidente che la realizzazione di una organizzazione delle Procure Generali in grado di vagliare adeguatamente - nei modi sopra accennati - la giustificabilità o meno delle eventuali ulteriori stasi verificatesi nei procedimenti in carico alle Procure del distretto dopo la scadenza del *tempus deliberandi* di tre mesi (eventualmente prorogato a sei) e di quindici mesi (eventualmente prorogato a diciotto) normativamente previsto, impone la messa in opera di un flusso informatizzato costante e adeguato di informazioni tra Procure della Repubblica e Procura Generale mediante una piena cooperazione degli uffici, nonché la valorizzazione e implementazione dei sistemi e delle piattaforme informatiche di area penale curati dalla DGSIA del Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, occorre individuare soluzioni giuridiche ed operative che pongano sia la Procura Generale di Palermo che le Procure della Repubblica del distretto in condizione di esercitare al meglio le funzioni loro delegate della legge in tale materia.

Pur evidenziandosi che le misure qui indicate riguardano essenzialmente la Procura Generale in riferimento ai criteri di esercizio del potere di avocazione e di acquisizione delle informazioni necessarie da parte delle Procure, è evidente – per quanto sopra esposto - che l'interlocuzione e la condivisione con le Procure della Repubblica costituisce presupposto per l'efficacia del sistema di verifica del corretto esercizio delle potestà relative all'azione penale e del potere di avocazione.

Proprio a tal fine le soluzioni attuative qui di seguito esposte sono state esaminate e condivise nelle linee generali con i Procuratori della Repubblica del distretto nella già citata riunione del 23 febbraio 2018, nella prospettiva che trattasi di soluzioni sperimentali suscettibili di revisioni ed aggiustamenti, e sono state nuovamente ratificate in una riunione plenaria con tutti i procuratori tenutasi il 29 maggio 2018. Nella quale è stata esaminata la risoluzione del CSM approvata in data 16 maggio 2018.

4. Procedimenti prioritari e non prioritari: Differenziazione temporale per le comunicazioni di cui all'articolo 407 comma 3 bis c.p.p.

Tenuto conto dell'impossibilità con le risorse disponibili di procedere all'avocazione e alla successiva gestione processuale dell'elevatissimo numero di procedimenti che in tutte le procure facenti parte dei vari distretti non sono definiti nei termini, esigenze inderogabili di sostenibilità organizzativa – già rappresentate in sede di audizione al C.S.M. il 28 febbraio 2018 da una rappresentanza dei Procuratori Generali all'uopo convocata e composta dai Procuratori Generali dei cinque distretti più grandi del paese (Roma, Napoli, Milano, Palermo, Torino) - impongono una riduzione numerica dei procedimenti penali da scrutinare periodicamente nelle scadenze di cui all'art. 407 comma 3 bis c.p.p. al fine di verificare se sussistano o meno i presupposti legittimanti l'avocazione, cioè stasi arbitrarie e tempi morti ingiustificati tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento valutativo, in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti.

A tal fine - come rappresentato dallo scrivente Procuratore Generale nell'audizione al C.S.M. del 28 febbraio 2018 nonché nella riunione plenaria dei Procuratori Generali presso la Procura

Generale della Cassazione del 22 marzo 2018 - utili indicazioni si traggono dagli articoli 18 e 21 della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero. Tali articoli specificano che i Procuratori Generali nell'indicare i criteri cui intendono attenersi nell'esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p., devono anche tenere conto dei criteri di priorità elaborati dai Procuratori della Repubblica.

Poiché i criteri di priorità nello stabilire corsie preferenziali per la definizione di procedimenti concernenti reati di peculiare rilevanza, implicano di riflesso criteri di postergazione nella trattazione degli altri procedimenti, elementari esigenze di coerenza di sistema impongono che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non avochi procedimenti penali non prioritari non definiti nei termini di cui all'articolo 407 comma 3 bis c.p.p., atteso che la postergazione della loro definizione viene programmata con provvedimenti organizzatori generali dei dirigenti degli uffici di procura e, dunque, è da escludersi in *re ipsa* la sussistenza di "stasi arbitrarie" e di inerzie ingiustificate.

In coerenza con tale presupposto l'art. 21 della citata circolare del C.S.M del 17.11.2017 prescrive che nelle comunicazioni di cui all'articolo 407 comma 3 bis c.p.p. siano distinti i procedimenti a trattazione prioritaria e quelli a trattazione non prioritaria.

La razionalità istituzionale di tale soluzione attuativa è stata riconosciuta dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota citata ove al riguardo si osserva:

"L'indiscriminata avocazione di ogni procedimento penale per il quale il Procuratore della Repubblica, scaduti i termini previsti dall'art. 407, comma 3-bis, cp.p., anche eventualmente prorogati (decorrenti dalla scadenza di quelli previsti per la fase delle indagini), non abbia assunto le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, comporterebbe una compromissione della stessa possibilità di organizzare il proprio ufficio per i dirigenti degli uffici inquirenti di primo grado, titolari esclusivi della medesima azione.

Invero, questi ultimi, alla luce dell'attuale impossibilità di definire ogni fascicolo tempestivamente, sovente debbono ricorrere all'adozione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, con conseguente postergazione di quelli ritenuti non prioritari, ed appare irrazionale che tale scelta, quando inevitabile, sia compromessa mediante l'avocazione di tutti i procedimenti non definiti nei termini" (cfr. p.3).

[.....]

“Inoltre, quando il complessivo carico di lavoro dell'ufficio inquirente di primo grado, rapportato all'organico disponibile, abbia imposto al suo dirigente l'adozione di criteri di priorità, stante l'impossibilità di definire tutti gli affari nei termini prefissati, dovrà essere esclusa l'inerzia ingiustificata in relazione ai fascicoli concernenti reati la cui trattazione non è prioritaria (salvo peculiari situazioni incidenti sul singolo procedimento). Per converso, sarà ravvisabile una inerzia ingiustificata là dove la intempestiva trattazione di singoli o molteplici procedimenti dipenda non da carenze di organico ma da una inefficiente organizzazione dell'ufficio da parte del dirigente o da inadeguatezze nella gestione del ruolo da parte del singolo sostituto” (cfr. p. 6).

Sulla base di tali considerazioni, e rilevato al riguardo il consenso unanime di tutti i Procuratori della Repubblica del distretto espresso nella riunione plenaria del 23 febbraio 2018, viene stabilito che:

- ove il procedimento sia prioritario la comunicazione andrà effettuata alla scadenza del termine di 3 mesi o di 15 mesi (se si tratta, in quest'ultima ipotesi, di reati riconducibili all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1), 3) e 4), c.p.p. e dunque prioritari *ex lege*);
- ove il procedimento non sia prioritario la comunicazione verrà effettuata alla scadenza del termine di 12 mesi.

Per l'ipotesi poi che ricorra un reato riferibile alla categoria di cui all'art. 407, comma 2, lett. b), c.p.p. è assai probabile che esso rientri nell'ambito delle priorità, sicché il termine per la comunicazione, ove prorogato dal Procuratore Generale ai sensi della disciplina di nuovo conio, ascenderà a 6 mesi. Ove invece il procedimento, pur rientrando nel novero anzidetto, dovesse sfuggire ai criteri di priorità di legge o per previsione di progetto organizzativo, i magistrati delle Procure circondariali non richiederanno la proroga, stante che il termine per la comunicazione si uniformerà all'indicata durata di 12 mesi.

Nei procedimenti cumulativi, sia che ricorra una priorità di legge che una priorità selezionata nel progetto organizzativo con esclusivo riguardo ad alcuni dei reati e/o indagati, l'intero procedimento verrà considerato prioritario ai fini della possibile avocazione.

Quanto all'individuazione del predetto termine di 12 mesi, va rilevato che è stato già previsto nei provvedimenti organizzativi di altre Procure Generali ritenendosi di trovare un utile riferimento nel disposto di cui all'art. 2 lett. q) del d.lgs n. 109/2006 che nel sanzionare disciplinarmente le violazioni funzionali collegate al rispetto dei termini definisce sia pure presuntivamente *"non grave... il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto"*.

Al riguardo è stato osservato che:

"sul significato della dizione normativa riguardante il calcolo dell'eccesso non è poi univoca l'interpretazione giurisprudenziale; infatti resta ancora oggi controverso se il triplo dei termini vada calcolato comprendendo o meno il decorso del termine stesso.

Per un verso, sia pure attraverso un obiter dictum, il giudice disciplinare in qualche caso si è determinato nel senso che debba essere sempre scomputato dai ritardi il termine di deposito (CSM, sez. disc 7 giugno 2012 n.93); in un altro caso ha invece ritenuto di non poter scorporare il cosiddetto termine di tolleranza quando il deposito sia avvenuto dopo la scadenza dello stesso (CSM, sez. disc, 15 novembre 2012 n. 34/2013).

A sua volta, è noto come la Procura Generale della Corte di cassazione si sia orientata in modo condivisibile a contestare il ritardo in bonam partem, ossia con riferimento al triplo del termine con decorrenza dalla scadenza del termine stesso".

Tornando al provvedimento in esame, sembra quindi rispondente a criteri di ragionevolezza determinare in 12 mesi (3 mesi + 9 mesi) il termine decorrente *"...dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis"* di cui al neo comma 3-bis dell'art. 407 c.p.p.

Consegue da quanto sopra che, se per i procedimenti prioritari la valutazione dell'inerzia da parte di questa Procura Generale avrà luogo, secondo legge, alla luce della *comunicazione* fatta dal PM all'infruttuosa scadenza del termine di 3/15 mesi¹, per quelli non prioritari, invece, le medesima stima interverrà allorquando, scaduto il più ampio e ragionevole termine di un anno, il PM non si sia attivato per la definizione dell'indagine, dando di ciò notizia al PG.

¹Da notare che i procedimenti per i quali la novella prescrive il termine di definizione di 15 mesi sono prioritari per legge, rientrando nell'ambito della categoria di priorità *sub a)* dell'art. 132-bis disp. att. cp.p., e tuttavia essi non esauriscono l'area delle complessive priorità

La previsione di arco temporale più lungo di quello previsto dalla legge per le comunicazioni relative ai procedimenti cc.dd. "non prioritari" è stata ritenuta ragionevole dal CSM nella risoluzione approvata il 16 maggio 2018, ove al riguardo si osserva:

"Parallelamente, non mancano, nei più recenti progetti organizzativi delle procure generali, cenni alla necessità di stabilire modalità di comunicazione ed allarme che, sia pure con diversa e più elastica tempistica, interessino anche i procedimenti cc.dd. "non prioritari", di cui si è già detto sopra ma la cui celere definizione è pure obiettivo condiviso. Per essi, in particolare, non appare irragionevole prevedere che, prima dell'avocazione, venga preso in considerazione un arco temporale più elastico di quello previsto per i procedimenti prioritari².

Ovvero, in via generale, la "concessione" in sede distrettuale di un termine ben più lungo di quello previsto dalla legge per la comunicazione selettiva di cui ci si occupa"³.

L'individuazione dei procedimenti c.d. prioritari sarà effettuata dalle Procure della Repubblica in conformità ai criteri indicati nei rispettivi progetti organizzativi ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3 e dell'articolo 7 comma 5 n. 1 della circolare del C.S.M. del 7.11.2017.

In assenza della indicazione di tali criteri nei progetti organizzativi, ci si atterrà al catalogo dell'art. 132- bis disp. att. c.p.p. integrato con la seguente categoria:

- procedimenti connessi a particolari esigenze di tutela dei beni primari quali l'ambiente, il territorio ovvero la tutela della collettività;

5. Le comunicazioni al Procuratore Generale

Quanto alle modalità delle comunicazioni di cui all'art. 407, comma 3 bis, c.p.p. va evidenziato che l'obbligo della comunicazione è imposto al pubblico ministero e non già alla segreteria del pubblico ministero come previsto invece dall'art. 127 disp. att. c.p.p.

² Si segnala in proposito il provvedimento del 20 ottobre 2017 a firma del Procuratore generale di Reggio Calabria, ripreso da altri Procuratori generali, nel quale si scrive che "se per i procedimenti prioritari la valutazione dell'inerzia ... avrà luogo, secondo legge, alla luce della comunicazione fatta dal PM all'infruttuosa scadenza del termine di 3/15 mesi, per quelli non prioritari, invece, la medesima stima interverrà allorquando, scaduto il più ampio e ragionevole termine di un anno, il PM non si sia attivato per la definizione dell'indagine, dando di ciò notizia(XXXXX al PG)".

³ In questo senso il Procuratore generale di Lecce ed altri Procuratori generali.

La comunicazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal magistrato assegnatario del procedimento e vistata, con eventuali osservazioni, dal capo dell'ufficio o dai procuratori aggiunti coordinatori dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro.

L'apposizione del visto appare conforme al disposto dell'articolo 1 commi 1 e 2 D. Lgs. 106/2006 secondo cui :

“ 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato, ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio”.

Avuto riguardo alle indicazioni di cui all'articolo 21 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, nelle comunicazioni andranno distinti i procedimenti scaduti con indagini effettuate e quelli senza indagini o con ulteriori indagini da compiere.

Tali ultimi procedimenti saranno avocati atteso che la scadenza dei termini massimi delle indagini impedisce al pubblico ministero di primo grado l'espletamento delle indagini necessarie, attivabili invece dal Procuratore Generale.

Le comunicazioni per reati “prioritari” saranno raggruppate dalle Procure della Repubblica per nominativi dei magistrati e saranno tutte trasmesse alla fine di ogni mese con l'indicazione nella pagina iniziale della seguente dizione: “Comunicazioni per reati prioritari ai sensi dell'art. 407, comma 3 bis, c.p.p. relative al mese di

Nell'ipotesi di procedimenti cumulativi (più indagati, più reati) la scadenza dei termini di 3/15 mesi avrà riguardo, quanto alla decorrenza, all'ultimo *dies a quo* coincidente con la scadenza dell'ultimo periodo d'indagine preliminare o del termine relativo all'ultimo adempimento *ex art.* 415-bis c.p.p.; soluzione non prevista dalla riforma ma che ragionevolmente procede dalla necessità

di scongiurare rischi di perniciose *discovery* in caso di separazione di posizioni soggettive e/o oggettive già venute a scadenza ma connesse o collegate ad altre ancora attive.

La *comunicazione* di legge dovrà contenere (Cfr. allegato n. 1):

- il nome del magistrato assegnatario del procedimento;
- il numero di iscrizione del procedimento nel registro;
- la data di iscrizione e, se più sono gli indagati e/o i reati, l'ultima data di iscrizione;
- la data di scadenza delle indagini e, se più sono gli indagati c/o i reati, l'ultima data di scadenza;
- l'eventuale concessione e numero delle proroghe d'indagine;
- le generalità degli indagati;
- la qualificazione giuridica dei fatti con riferimento, se più sono gli indagati, a ciascuno di essi;
- la data di prescrizione ordinaria e prorogata per ciascun reato;
- le eventuali indagini ancora da compiere; in caso contrario si apporrà la dizione "***Non sono necessarie ulteriori indagini***"
- se sono o meno in corso gli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
- **l'indicazione dei motivi della mancata definizione del procedimento nei termini di cui all'articolo 407 comma 3 bis c.p.p.**

Ove il PM comunichi che sono in corso gli adempimenti ex art. 415-bis c.p.p., questa Procura Generale non procederà ad avocazione. In detti casi, invero, la mancata attivazione del potere di avocazione è giustificata dall' inutilità di una mera sostituzione soggettiva nella cura degli adempimenti terminali già intrapresi dal loro titolare e che questo Ufficio eseguirebbe certamente con maggiore difficoltà e dispendio di tempo attesa l'assenza di strutture di segreteria all'uopo adibite.

Ragioni di coerenza con la lettera e la *ratio* della norma comportano che, allo spirare dei termini connessi all'avviso di fine indagine (art. 415-bis c.p.p.), decorra un nuovo periodo di 3/15 mesi all'infruttuoso scadere del quale il PM dovrà comunicare l'ulteriore inerzia con le modalità sopra specificate.

In ordine alla voce "**indicazione dei motivi della mancata definizione del procedimento nei termini di cui all'articolo 407 comma 3 bis c.p.p.**" dovranno essere indicate dal magistrato

assegnatario del procedimento, con il visto del capo dell'ufficio, le ragioni che escludono l'inerzia ingiustificata e stasi arbitrarie, ragioni in presenza delle quali il Procuratore Generale non eserciterà il potere di avocazione, salva la possibilità di svolgere, ove le motivazioni fornite non appaiano congrue, accertamenti al fine di valutare più approfonditamente il caso.

Si indicano, in via meramente esemplificativa, le seguenti voci di motivi della mancata definizione nei termini:

- Redazione in corso di provvedimenti di custodia cautelare
- Attesa di decisione cautelare richiesta al Gip
- Redazione in corso di richiesta di archiviazione
- Notifica alla p.o. di richiesta di archiviazione
- Attesa di deposito di annotazione conclusiva delle indagini da parte della P.G.
- Attesa ricerche dell'indagato non ancora pervenute
- Attesa espletamento accertamenti tecnici.

A tale casistica, già indicata in via esemplificativa, nel provvedimento di questo Procuratore Generale in data 13.4.2018, adottato a seguito di riunione con tutti i procuratori del distretto, e diramato in pari data ai medesimi del 23 febbraio 2018, può aggiungersi quella indicata nei seguenti punti nella risoluzione del CSM del 16 maggio 2018 che qui si riportano, che in parte riproducono e in parte integrano la casistica già prevista in sede distrettuale :

- i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;
- i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata – se del caso opportunamente sollecitata – della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;
- i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica;
- i procedimenti nei quali è all'esame del Pubblico Ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare;
- i procedimenti in cui sia pendente al Gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;
- i procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza;

- i procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge;

In tutti i casi sopra indicati e negli altri nei quali sia addotta una causa di giustificazione del ritardo nella definizione del procedimento tale da escludere una inerzia ingiustificata, sarà esclusa per carenza di presupposti l'attivazione del potere di avocazione.

Decorso il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 407 comma 3 bis c.p.p., termine nel quale è ragionevole ritenere intervenuta una definizione del procedimento, le Procure effettueranno una seconda comunicazione per i residui procedimenti ancora pendenti specificando in modo dettagliato le motivazioni del protrarsi dell'ulteriore ritardo e indicando un termine finale per la definizione del procedimento entro il tempo massimo del successivo semestre.

La comunicazione in parola recherà nella intestazione la specificazione "**Seconda comunicazione per reati prioritari**" (Cfr. Allegato n. 2).

Tale comunicazione dovrà contenere:

- L'indicazione della data prima comunicazione effettuata
- il nome del magistrato assegnatario del procedimento;
- il numero di iscrizione del procedimento nel registro;
- la data di iscrizione e, se più sono gli indagati e/o i reati, l'ultima data di iscrizione;
- la data di scadenza delle indagini e, se più sono gli indagati c/o i reati, l'ultima data di scadenza;
- le generalità degli indagati;
- la qualificazione giuridica dei fatti con riferimento, se più sono gli indagati, a ciascuno di essi;
- la data di prescrizione ordinaria e prorogata per ciascun reato;
- se sono o meno in corso gli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
- **relazione sui motivi della mancata definizione del procedimento entro il semestre dalla prima comunicazione**

Il Procuratore Generale, se riterrà, anche a seguito di eventuali di approfondimenti conoscitivi, che la motivazione dell'ulteriore ritardo sia idonea a dimostrare l'insussistenza di una inerzia ingiustificata, non eserciterà il potere di avocazione, riservandosi di assumere le determinazioni finali alla scadenza del termine ulteriormente indicato nella seconda comunicazione.

Ove alla scadenza del termine finale indicato dalla Procura nella seconda comunicazione ancora non siano state assunte determinazioni, il procedimento sarà comunicato al Procuratore Generale per l'avocazione con le osservazioni del PM titolare del procedimento e del Procuratore capo in ordine alle motivazioni della mancata definizione nei termini preventivati.

Per i soli procedimenti complessi ex art 407 comma 3 bis c.p.p., per i quali la procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Procuratore Generale la proroga del termine di assunzione delle proprie determinazioni, ossia dei procedimenti di cui al secondo periodo della comma 3 bis dell'articolo 407 c.p.p. introdotto con la novella, valgono le seguenti disposizioni.

Le Procure scaduto il termine eventualmente concesso in proroga dal Procuratore Generale, comunicheranno con le modalità e nei termini sopra specificati le ragioni della mancata definizione dei singoli procedimenti.

Si precisa che in generale nessuna comunicazione va effettuata alla Procura Generale, non potendosi ravvisare inerzia del P.M, quando il termine decorre dopo che il magistrato ha già richiesto al Tribunale monocratico la data di fissazione dell'udienza ai fini dell'emissione del decreto di citazione diretta, ma non ha ancora ricevuto il fascicolo in restituzione con l'indicazione della data.

Le comunicazioni concernenti i procedimenti non prioritari saranno effettuate con le stesse modalità sopra specificate per i procedimenti prioritari, con l'unica differenza che il termine per la prima comunicazione sarà di 12 mesi (3 mesi + 9 mesi) a decorrere *"...dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis"* di cui al neo comma 3-bis dell'art. 407 c.p.p.

Dopo l'approvazione della risoluzione del C.S.M. del 16 maggio 2018 si è svolta in data 29 maggio 2018 una riunione in esito alla quale si è concordato all'unanimità che le Procure del distretto di

Palermo continueranno ad attenersi per le comunicazioni di cui all'art. 407 co. 3 bis cp.p.p alla modalità attuative indicate nel provvedimento del Procuratore Generale del 13 aprile 2018, trasfuse nel presente progetto organizzativo, adottato in aderenza agli orientamenti condivisi da tutti procuratori nella riunione del 25 febbraio 2018, e ciò - fatte salve eventuali modifiche da concordare alla luce dell'esperienza applicativa - sino a quando non sarà fruibile l'adeguamento del Sistema informatico della cognizione penale (SICP) che, come auspicato dal CSM alla pagina 16 della circolare in esame, "*.. consenta di estrarre, attraverso apposite queries, i dati occorrenti per individuare, nel novero dei procedimenti per cui sono decorsi i termini indicati dall'art. 407, comma 3 bis, c.p.p. quelli che, stando ai criteri previamente determinati (nel rispetto della presente risoluzione, dal Procuratore generale, preferibilmente a seguito di concertazione e di sottoscrizione di appositi protocolli con i Procuratori della Repubblica del distretto), siano suscettibili di avocazione, con esclusione, dunque, di quelli che, pur astrattamente avocabili, non siano connotati da inerzia effettiva. Il sistema da realizzare dovrebbe, d'altro canto, coniugare la standardizzazione delle procedure, specie in relazione ai flussi informativi (vale a dire ai dati procedurali oggetto di comunicazione ed alla tempistica), con una certa flessibilità[] E', del resto, agevole cogliere l'importanza della prospettata evoluzione e la sua indubbia utilità, osservando come la concreta ed effettiva possibilità di sceverare, nel mare magnum dei procedimenti per i quali è decorso lo spatium deliberandi assegnato dall'art. 407, comma 3 bis, c.p.p. e grazie alla mera consultazione del sistema informatico, quelli suscettibili di avocazione, consentirebbe di selezionare in automatico i procedimenti oggetto della comunicazione periodica al Procuratore generale, allo scopo di consentire una prima scrematura razionale dei procedimenti eventualmente oggetto di successivo vaglio. Ciò consentirebbe, del resto, di evitare la redazione di massive comunicazioni cartacee, modalità questa che, nelle more della realizzazione di un efficiente sistema di condivisione dei dati, resta l'unica soluzione concretamente praticabile"*.

Ciò premesso, l'abbattimento numerico delle comunicazioni di cui all'art. 407, comma 3 bis, c.p.p., presuppone che – così come espressamente previsto dall'articolo 3 della risoluzione citata del CSM del 16 novembre 2017 – i Procuratori della Repubblica adottino provvedimenti organizzativi idonei ad assicurare un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio.

Al riguardo nella citata risoluzione del 16 maggio 2018 del CSM si rileva:

L'ultimo periodo del neo introdotto art. 407, comma 3 bis, c.p.p. prevede che "Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello". La prima ricaduta di questa disposizione, che demanda alla responsabilità del Procuratore della Repubblica l'onere della comunicazione, sul piano organizzativo si colloca necessariamente

all'interno dell'ufficio requirente di primo grado, posto che il progetto organizzativo dovrà prevedere un meccanismo sollecitatorio fondato su uno scadenziario informatico, in maniera tale da evidenziare per tempo agli interessati l'approssimarsi dello spirare dei termini. Laddove, nonostante questo accorgimento, si profili inevitabile il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 407, comma 3 bis, appare poi opportuno un momento di confronto tra il capo dell'ufficio ed il sostituto assegnatario del procedimento, allo scopo di verificare le concrete possibilità di superare, anche attraverso le opportune misure organizzative e di sostegno allo stesso magistrato, l'inerzia"

A tal fine, ferma restando al riguardo l'autonomia organizzativa dei Procuratori della Repubblica, si è chiesto agli stessi di comunicare i provvedimenti specificatamente adottati al riguardo.

6. Trasmissione degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p.

Le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 127 disp. att. c.p.p. seguiranno quelle attualmente vigenti.

Tale assetto organizzativo appare allo stato suscettibile di essere mantenuto – facendo salva la possibilità di apportare migliorie e modifiche - sino a quando non sarà completata la transizione al nuovo regime normativo delle avocazioni introdotto dall'art 1 comma 30 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il comma 36 del medesimo art. 1 precisa infatti che *"Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"*, ossia iscritte successivamente al 2 agosto 2017.

Tenuto conto che ai sensi del comma primo dell'art. 407 c.p.p. la durata massima delle indagini preliminari non può superare i diciotto mesi, prolungabili sino a ventiquattro per i delitti indicati nel comma secondo, l'attuale modello organizzativo di cui al citato articolo 127 disp. att. c.p.p. ha una proiezione temporale di circa due anni e cioè sino al 2 agosto 2019 quando sono venuti a maturare i termini massimi di durata delle indagini preliminari per reati iscritti il 2 agosto 2017 rientranti nel novero di quelli indicati nel citato articolo 407, comma 2, c.p.p.

Le segreterie delle Procure del distretto continueranno ad inviare gli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. per i procedimenti iscritti prima della data di entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017), distinguendo, se possibile, i procedimenti a seconda se sia stata o meno svolta attività di indagine, e indicando se si tratti di reati ricompresi o meno nei procedimenti a trattazione prioritaria. Non indicheranno negli elenchi i procedimenti (iscritti prima del 3 agosto 2017) per i quali il pubblico ministero ha disposto la citazione diretta a giudizio e ha già richiesto la fissazione della data dell'udienza ai sensi dell'art. 550 c.p.p. e dell'art. 160 disp. att. c.p.p., essendo stato già avviato il procedimento complesso per l'esercizio dell'azione penale; né i procedimenti (anche questi, iscritti prima del 3 agosto 2017) per i quali è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.

Allegato n. 1

Procura della Repubblica di
COMUNICAZIONE PER REATI PRIORITARI

Nome del magistrato assegnatario del procedimento

Numero di iscrizione del procedimento nel registro

Data di iscrizione (se più sono indagati e/o i reati, specificare l'ultima data di iscrizione)

Data di scadenza delle indagini e, se più sono gli indagati c/o i reati, l'ultima data di scadenza

Eventuale concessione e numero delle proroghe d'indagine

Generalità degli indagati

Qualificazione giuridica dei fatti con riferimento, se più sono gli indagati, a ciascuno di essi

Data di prescrizione ordinaria e prorogata per ciascun reato

Non sono necessarie ulteriori indagini

Indagini ancora da compiere:

Adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.

Indicazione dei motivi della mancata definizione del procedimento nei termini di cui all'articolo 407 comma 3 bis c.p.p.

Firma del magistrato

Visto del Procuratore della Repubblica (o di Procuratore Aggiunto)

Allegato n. 2

Procura della Repubblica di

SECONDA COMUNICAZIONE PER REATI PRIORITARI

Data della prima Comunicazione

Nome del magistrato assegnatario del procedimento

Numero di iscrizione del procedimento nel registro

Data di iscrizione (se più sono indagati e/o i reati, specificare l'ultima data di iscrizione)

Data di scadenza delle indagini e, se più sono gli indagati c/o i reati, l'ultima data di scadenza

Eventuale concessione e numero delle proroghe d'indagine

Generalità degli indagati

Qualificazione giuridica dei fatti con riferimento, se più sono gli indagati, a ciascuno di essi

Data di prescrizione ordinaria e prorogata per ciascun reato

Adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.

Relazione sui motivi della mancata definizione del procedimento entro il semestre
dalla prima comunicazione**Firma del magistrato****Visto del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto****MODULO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE****DEI CONCORDATI IN APPELLO**

L'art. 1 comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, pubblicata in G. U. n. 154 del 4 luglio 2017, ha inserito, dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale, l'articolo 599-bis, intitolato al "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", che recita, ai primi tre commi:

"1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a

comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Il comma 57 del citato articolo 1 della legge n. 103/2017 ha inserito all'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma I, il seguente comma:

"I-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

In attuazione al disposto del comma 4 dell'art. 599 bis c.p.p. il Procuratore Generale, sentiti i magistrati della Procura Generale nella riunione del 13 luglio 2017 ed i Procuratori della Repubblica nella riunione del 25 luglio 2017, ha adottato in data 6 novembre 2017 il decreto che qui di seguito si trascrive con l'indicazione dei criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 599 bis, comma 4, c.p.p. in base al quale, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 c.p.p., il Procuratore Generale, sentiti i magistrati dell'ufficio e i Procuratori della Repubblica del distretto deve indicare criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza ai fini del concordato di cui agli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, c.p.p.;

Sentiti i magistrati della Procura Generale nella riunione del 13 luglio 2017 ed i Procuratori della Repubblica nella riunione del 25 luglio 2017

Osserva

L'istituto del concordato in appello già disciplinato dall'art 1 della Legge 19 gennaio 1999 n. 14 che aveva sostituito il comma 4 dell'articolo 599 c.p.p., è stato successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. i, del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125.

L'abrogazione dell'istituto nel 2008 fu determinata da una dilatazione della sua prassi applicativa improntata alla logica premiale dello "scambio" di una pena più mite con una definizione della fase dell'appello in tempi rapidi, prassi che aveva dato vita ad una serie di criticità tra le quali la contrazione del ricorso al rito di cui all'art.444 c.p.p., disincentivato dalle potenzialità connesse all'accordo in appello e, soprattutto, l'abbandono di una politica sanzionatoria adeguata alla gravità dei reati, all'allarme sociale connesso, all'entità del danno, alle ragionevoli aspettative delle parti offese.

Al fine di evitare il ripetersi di tali criticità, il legislatore nel reintrodurre con la legge n 103 del 2017 l'istituto del concordato in appello ha previsto due novità ai commi 2° e 4° dell'art. 599 bis c.p.p.

Con la prima, costituita dall'esclusione dell'applicabilità del concordato in appello in ragione di elementi oggettivi e/o soggettivi, si è inteso contenere l'area della negoziazione.

Con la seconda, che attribuisce al procuratore generale un potere/dovere di "orientare" le valutazioni dei sostituti procuratori generali in udienza ai fini dell'applicazione dell'accordo sui motivi di appello, si pone una regola destinata invece a disciplinare i casi per i quali il concordato è ammesso, valorizzando il ruolo assegnato al Procuratore Generale territoriale dall'art. 6 D.lvo n. 106/2006 di garante dell'uniformità dell'azione penale nell'ambito del distretto di competenza. In particolare, tale potere di direttiva appare destinato ad operare quale argine al rischio, insito nel meccanismo di definizione negoziata, che si determinino nel concreto operare delle procure generali disomogeneità interne non ragionevoli.

In questa prospettiva e con questa finalità si pone l'esigenza di formulare criteri generali orientativi che, pur assicurando il rispetto delle peculiarità dei singoli processi e delle posizioni individuali, siano utili ad evitare che, a sostanziale parità di condizioni, si pervenga o non si pervenga al concordato sulla pena ovvero si concorra a determinare trattamenti sanzionatori molto differenziati a secondo che titolare del processo sia uno o l'altro sostituto procuratore generale.

Più in generale si tratta di armonizzare l'esigenza di deflazionare il carico giudiziario che ispira il ripristino dell'istituto con quella di non disincentivare il ricorso ai riti speciali ed, in particolare, all'applicazione della pena su richiesta – aventi una assai più pregnante valenza deflattiva e di contenimento dei tempi del processo - e, soprattutto, di evitare che si faccia luogo ad un'eccessiva riduzione della pena comminata in primo grado al punto da risolversi in un vulnus dell'istanza punitiva e in una differenza di trattamento tra casi uguali non giustificato né giustificabile alla luce degli ordinari parametri.

Ciò premesso

DECRETA

Ai fini del concordato di cui agli articoli 599 bis e 602, co. 1 bis, c.p.p. i magistrati della Procura Generale terranno conto dei seguenti criteri di orientamento:

1) L'istituto ha finalità deflattive e non premiali.

La collocazione del concordato sui motivi di appello nell'ambito di un giudizio di istanza critica rispetto al giudizio di primo grado vale a differenziarlo da istituti di stampo negoziale operanti nel processo di primo grado. Si consideri al riguardo la diversità qualitativa tra il materiale conoscitivo a disposizione del giudice investito della richiesta di patteggiamento – composto di regola da atti di indagine confezionati unilateralmente dal pubblico ministero – ed il substrato probatorio della decisione di appello. L'accesso al giudizio di appello e al concordato sui motivi, è condizionato - quale revisio prioris instantiae - dalla proposizione di una impugnazione che, ai sensi del novellato articolo 581 c.p.p. deve enunciare in modo specifico, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie, i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'esperibilità di un accordo sulla imputazione o sulla dosimetria della pena non si raccorda quindi ad una discrezionalità del pubblico ministero in un ottica di scambio premiale (derubricazione o riduzione della pena in cambio di una rapida definizione del processo con finalità deflattive), ma costituisce espressione di una convergenza di vedute tra le parti in ordine alla fondatezza giuridica di motivi di impugnazione meritevoli di accoglimento, consentita dalla logica di controllo propria del processo di appello.

Ne consegue che il principale dei criteri per aderire al concordato è quello di una preventiva positiva valutazione tecnico – giuridica della fondatezza o serietà dei motivi dell'appello difensivo.

Non si aderirà dunque alla richiesta di concordato nei casi di inammissibilità dei motivi di appello ai sensi del citato articolo 581 c.p.p. e di diagnosi di evidente infondatezza dei motivi.

2) Poiché l'istituto raggiunge pienamente il risultato deflattivo che l'ispira quanto più anticipatamente il concordato sull'impugnazione viene concluso, si impone sul piano organizzativo l'adozione di tutte le iniziative che possano favorire e/o incentivare un esordio precoce del dispositivo negoziale.

In questa prospettiva e per consentire ai sostituti procuratori generali una valutazione appropriata del caso, saranno favorite le istanze di concordato pervenute per iscritto alla segreteria di questo ufficio con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'udienza.

Sono in corso interlocuzioni con la Corte di Appello e con gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura allo scopo di individuare e disciplinare, mediante la stipulazione di un protocollo, modalità organizzative tali da rendere note ai difensori le date delle udienze con largo anticipo temporale, ponendo così gli stessi nella condizione di provvedere a depositare le richieste di concordato con un anticipo di almeno un mese rispetto all'udienza.

- 3) Si terrà nella debita considerazione la gravità dei reati perseguiti, valutata sia in astratto, cioè con riguardo alla specie dei reati, sia in concreto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, adottando canoni di giudizio ispirati a cautela tanto maggiore quanto maggiore sia: a) l'allarme sociale suscitato dal tipo di reato; b) la gravità delle fattispecie concretamente perseguite, anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed alla entità della lesione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; c) la capacità a delinquere degli imputati.*
- 4) In particolare si segnala l'esigenza di una particolare prudenza nell'applicazione del concordato in appello per i reati indicati dall'art. 33 bis c.p.p. e dall'art. 407 lettera a n.1, n.2. n.7 e n. 7 bis c.p.p. diversi da quelli esclusi dall'applicazione del concordato ai sensi del comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p.*
- 5) Analoga speciale prudenza nell'amministrazione del sistema negoziato di definizione dell'appello è raccomandata con riguardo ai processi che siano stati classificati dall'ufficio come particolarmente rilevanti e, pertanto, assegnati per la trattazione ad un determinato sostituto procuratore generale.*
- 6) Sarà prestata particolare attenzione ai casi in cui la diminuzione della pena consenta all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative, e ciò soprattutto con riferimento ad imputati recidivi reiterati specifici.*
- 7) Del pari, verrà prestata speciale attenzione ai casi in cui la proposta di concordato tenda ad ottenere contestuali benefici in ordine alle misure cautelari, tenendo presente che il passaggio in giudicato fa immediatamente cessare le misure non custodiali.*
- 8) La misura della riduzione della pena oggetto di accordo, oltre ad essere fondata su stringenti e motivate valutazioni tecnico-giuridiche, deve essere contenuta entro limiti rispettosi dei parametri edittali, evitando in ogni caso l'introduzione di impropri trattamenti premiali che potrebbero risolversi in un disincentivo a usufruire della procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. e ad alimentare la proliferazione degli appelli secondo una logica antitetica rispetto agli intenti di promuovere una gestione responsabile dei mezzi di impugazione perseguita attraverso l'introduzione dell'accordo sui motivi di appello.*

- 9) *L'adesione al concordato, sarà subordinata nei reati che abbiano cagionato un danno patrimoniale c/o morale alla parte offesa all'integrale risarcimento del danno ovvero al compimento di idonee condotte riparatorie, mentre nei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I titolo II del codice penale, e in quelli finanziari o che hanno creato danno all'Erario, alla restituzione dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero di beni di valore corrispondente a quello di detto profitto o prezzo.*
- 10) *Nei procedimenti per reati ambientali o che ledono gli interessi del territorio o che offendono l'incolumità o la salute negli ambienti di lavoro sarà apprezzato, oltre al risarcimento, il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata.*
- 11) *Nei casi in cui risulti che in primo grado il pubblico ministero abbia rifiutato riti alternativi sarà effettuata una valutazione particolarmente stringente, approfondendo i motivi del rifiuto e considerando la sopravvenienza o meno dopo il giudizio di primo grado di condotte riparatorie e/o risarcitorie.*
- 12) *Sarà favorita la definizione negoziata delle impugnazioni qualora riguardino processi aventi ad oggetto reati a prossima prescrizione.*
- 13) *In ordine alla complessità dei procedimenti, i magistrati dell'ufficio terranno conto che essa non va parametrata con riferimento alla fase delle indagini o al processo di primo grado, ossia al numero degli indagati/imputati, al numero delle imputazioni, alla specifica complessità delle indagini, ecc., ma deve essere necessariamente riferita al processo d'appello, ossia alla novità e alla complessità delle questioni di fatto e diritto poste con i motivi di appello. Dunque non più soltanto al numero degli imputati o al numero delle imputazioni, non potendosi escludere che anche nei processi con molti imputati e numerose imputazioni i motivi di appello riguardino esclusivamente riduzioni di pena, e dunque non siano assolutamente connotati da complessità.*
- 14) *Nei procedimenti con una pluralità di imputati il concordato sarà tendenzialmente da escludere ove non raggiungibile nei confronti di tutti gli appellanti. Nei processi caratterizzati da particolare complessità oggettiva e soggettiva sarà valutata l'opportunità, ove ne sussistano i presupposti di sollecitare i difensori dei coimputati non richiedenti il concordato affinché avanzino anch'essi - nelle forme di legge - analoga proposta, onde ottenere un pieno effetto deflattivo.*

Avuto riguardo all'esclusione dall'applicazione del concordato dei soggetti di pericolosità qualificata, prevista dal comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p., il Procuratore Generale invita i Procuratori della Repubblica del distretto a vigilare affinché i magistrati dei loro rispettivi Uffici nel formulare le imputazioni e nel promuovere l'azione penale, contestino, nella ricorrenza dei

presupposti legittimanti, la qualificazione di delinquente abituale, professionale e per tendenza.

Ciò posto è necessario predisporre una adeguata organizzazione interna dell'Ufficio per garantire una efficace e prudente gestione dei concordati in appello.

La disciplina dell'istituto prevede due momenti distinti in cui è possibile far luogo alla definizione del processo per via negoziale. Quello che precede l'apertura del dibattimento (art. 599 bis, comma 1°, c.p.p.), l'altro che si consuma nel corso del dibattimento (ex art. 602, co.1bis c.p.p.).

Poiché l'istituto raggiunge pienamente il risultato deflattivo che l'ispira quanto più anticipatamente il concordato sull'impugnazione viene concluso, si impone sul piano organizzativo l'adozione di tutte le iniziative che possano favorire e/o incentivare un esordio precoce del dispositivo negoziale.

Nel caso che la richiesta di concordato pervenga prima della formazione dei ruoli di udienza da parte della Procura Generale, sarà sottoposta al sostituto procuratore generale che ha vistato la sentenza. Nel caso che si sia già provveduto alla formazione dei ruoli, la Segreteria provvederà a far pervenire la richiesta al magistrato competente che viene individuato nel magistrato assegnato all'udienza di trattazione del procedimento in secondo grado.

Nei casi residuali, nei quali la richiesta di concordato sia stata presentata in udienza, qualora il procedimento venga rinviato e non sia possibile assicurare la presenza del medesimo sostituto procuratore generale alla nuova udienza, la richiesta sarà trattata dal sostituto procuratore generale presente all'udienza in cui la proposta è stata presentata il quale formulerà il relativo parere per iscritto trasmettendolo alla Segreteria penale che lo comunicherà immediatamente al sostituto procuratore generale destinato alla nuova udienza. Quest'ultimo ove ritenga di doversi discostare dal parere così espresso, procederà a interloquire con il collega e se il dissenso permanga a informare il Procuratore Generale o in sua assenza l'Avvocato Generale.

Allo scopo di garantire l'unitarietà e la coerenza delle scelte di questo Ufficio, nell'ambito della più generale funzione assegnata al procuratore generale dall'art. 6 D.lvo n. 106/2006 – le richieste di concordato formulate nella fase che precede il dibattimento saranno immediatamente comunicate in copia dalla Segreteria degli Affari penali al Procuratore Generale che, nei casi di rilievo, potrà invitare a riferire il magistrato assegnatario in base ai criteri predeterminati sopra indicati. I concordati sull'accoglimento dei motivi saranno sottoposti al visto del Procuratore generale e/o, su sua delega, all'Avvocato generale. Sarà così assicurato il circuito informativo interno all'ufficio, irrinunciabile per conseguire il risultato auspicato e per favorire il confronto e la dialettica utili alla maturazione di una strategia comune e condivisa.

Sia nel caso di adesione che di rigetto i Sostituti Procuratori Generali redigeranno il modello predisposto dall'ufficio che sarà consegnato alla Segreteria Affari Penali unitamente al provvedimento adottato ai fini dell'implementazione della banca dati di cui nel proseguo.

Qualora, invece, l'iniziativa del concordato sia adottata in corso di dibattimento, ai sensi dell'art. 602 comma 1 bis c.p.p. i criteri orientativi formulati dal procuratore generale, espressione dell'istanza di uniformità a tutela del principio di uguaglianza e imparzialità, devono trovare contemperamento nel principio di autonomia del magistrato in udienza (art. 53, comma 1 c.p.p.), richiamato anche espressamente al comma 4° dell'art. 599 bis c.p.p.

In tali casi è rimessa alla prudente valutazione del magistrato di udienza la scelta di concludere l'accordo ovvero di sottoporre la proposta al visto preventivo del capo dell'ufficio formulando ove occorra richiesta di una breve sospensione/rinvio dell'udienza.

Nell'effettuare la scelta di concludere il concordato, il magistrato, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 c.p.p. terrà conto della gravità dei reati, della personalità dei condannati, del livello di complessità dell'accordo, dell'entità della riduzione della pena, nonché dei criteri generali indicati dal Procuratore Generale nel provvedimento del 6 novembre 2017, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire la coerenza del concordato alla linea dell'ufficio.

A tal fine con la collaborazione con il Gruppo di lavoro "Progettazione e gestione servizi informatici", è stata istituita una banca dati interna ove sono conservate e catalogate tutte le richieste di concordato, formulate prima delle udienze o in udienza, alle quali non è stata accordata adesione da parte della Procura Generale e quelle che hanno invece avuto totale o parziale adesione.

La Segreteria degli Affari Penali, con la direzione e la vigilanza dell'Avvocato Generale, è incaricata di redigere un *report* semestrale che sarà trasmesso a tutti i magistrati dell'ufficio.

Nell'informativa successiva all'udienza in ogni caso il sostituto avrà cura di segnalare l'avvenuta conclusione del concordato in appello e le relative motivazioni all'Avvocato Generale che nei casi di rilievo informerà il Procuratore Generale.

Dopo l'udienza il Sostituto segnalerà l'avvenuta conclusione del concordato o il diniego alla richiesta di concordato anche alla Segreteria degli Affari Penali per provvedere alla implementazione della banca dati sopra indicata, compilando il modello predisposto dall'ufficio e depositando copia del provvedimento adottato.

Nei casi in cui il sostituto procuratore generale si sia discostato dai criteri orientativi generali formulati ai sensi del comma 4° dell'art. 599 bis c.p.p., motiverà, con atto interno, le ragioni per le quali ha inteso discostarsi nel caso concreto dai predetti criteri orientativi generali.

La redazione di tale atto interno appare necessaria al fine di armonizzare il principio di “piena autonomia” del pubblico ministero ribadito nella prima parte del comma 4 dell’art. 599 bis c.p.p. con il compito attribuito al Procuratore Generale dall’art. 6 del Dlgs. 2006 n. 106 di assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale a livello distrettuale, a tutela del principio costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione, mediante l’indicazione, prevista nella seconda parte del medesimo comma 4, di criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza.

Resta ferma la previsione di cui all’ordine di servizio n. 202 del 4 marzo 2016 relativo alla necessità di preliminarne interlocazione nella distinta ipotesi di rinuncia all’impugnazione operata dalla parte pubblica ai sensi dell’art. 589 c.p.p.

MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO PER LE DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO (AI SENSI DELL'ARTICOLO 166 BIS DISP. ATT. C.P.P.)

Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, nel modificare la materia dell'impugnazione penale, ha introdotto le seguenti nuove disposizioni:

- **l'art. 593 bis c.p.p. (Appello del pubblico ministero) che recita al secondo comma:** *il Procuratore Generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.*
- **l'art. 166 bis disp att. c.p.p. rubricato "Poteri del Procuratore Generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado"** che stabilisce: *al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto.*

Dal combinato disposto delle due norme emerge che il P.G ha poteri sussidiari nella proposizione dell'appello con la conseguenza che può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti "acquiescenza al provvedimento".

Per evitare che il P.G proponga un inutile appello in presenza dell'impugnazione del P.M. occorre porre in essere accordi e intese tra Procuratore Generale e Procuratori della Repubblica del distretto

Al tal fine in data 9 marzo 2018 è stato siglato un protocollo di intesa ai sensi dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p. di cui si riporta qui di seguito il seguente stralcio:

"Affinché l'art. 593 bis c.p.p. così come delineato non determini l'inutile decorso dei termini impedendo ad uno dei due uffici l'impugnazione, il coordinamento tra Procura Generale e ciascuna Procura della Repubblica deve necessariamente – come recita lo stesso art. 166 bis disp. att. c.p.p. – essere tempestivo.

Poiché la Procura Generale riceve comunicazione delle sentenze di primo grado ai fini del visto, con relativa trasmissione delle stesse, tra le soluzioni prospettate appare più idonea quella di assumere l'iniziativa di comunicare a ciascuna Procura della Repubblica le sentenze che il PG ritiene meritevoli di impugnazione.

La comunicazione dovrà essere effettuata con:

- indicazione del numero del RG ;
- nome del/degli imputati;
- indicazione sommaria del contenuto dell'appello che si intende proporre.

Quest'ultimo dettaglio appare necessario per potere consentire alla Procura della Repubblica di individuare i profili di impugnazione che si intendono adottare.

Infatti, se il procedimento è stato emesso nei confronti di più imputati è fondamentale conoscere da parte della Procura della Repubblica se il P.G. intenda impugnare nei confronti di tutti o soltanto nei confronti soltanto di alcuni imputati.

Dovrà essere specificato dal P.G. se intenda impugnare nel merito o soltanto per la determinazione della pena o ancora se – qualora vi sia stata derubricazione – intenda proporre appello per chiedere l'affermazione di responsabilità in merito all'originario titolo di reato.

La specificazione appare necessaria poiché la proposizione da parte del PM e del PG di due distinti atti di appello nello stesso procedimento relativi a profili diversi, non potrà determinare l'inammissibilità dell'appello del P.G. da parte del giudice di secondo grado che dovrà verificare la fondatezza di entrambi gli atti d'impugnazione.

In merito alla necessità di "*acquire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado*" pare utile istituire una comunicazione via PEC tra Procura Generale e le singole Procure della Repubblica. Nell'ufficio della Procura Generale viene individuata la seguente PEC: affaripenali.pg.palermo@giustiziacert.it

dalla quale verranno trasmessi i moduli compilati e alla quale ciascuna Procura dovrà fornire le risposte.

Di seguito si indicano gli indirizzi di PEC per ciascuna procura:

Procura della Repubblica di Palermo: procuratore.procura.palermo@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Trapani: procuratore.procura.trapani@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Agrigento: procuratore.procura.agrigento@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Termini Imerese: procuratore.procura.terminiimerese@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Marsala: dibattimento.procura.marsala@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Sciacca: dirigente.procura.sciacca@giustiziacert.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo penale.procmin.palermo@giustiziacert.it

Tuttavia, proprio al fine di rendere effettiva la tempestività richiesta dalla nuova normativa, si conviene che ciascuna Procura della Repubblica, al fine di prestare acquiescenza qualora ritenga di non dovere proporre impugnazione, possa non fornire risposta nel termine di giorni sei dalla ricezione della richiesta da parte della Procura Generale.

La mancata risposta all'indirizzo di posta certificata, nel termine concordato, comporta acquiescenza, dovendosi ritenere configurato il *silenzio assenso*.

Si conviene di predisporre un modello allegato alla presente nel quale verranno fornite tutte le indicazioni rilevanti secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica intenda presentare, ovvero abbia presentato appello, comunicherà, nei termini sopra specificati, le posizioni e/o i punti della sentenza oggetto dell'impugnazione in modo che il P.G. possa eventualmente presentare appello per le posizioni e/o i punti della sentenza per i quali la Procura della Repubblica abbia prestato acquiescenza. In tali casi inoltre la Procura della Repubblica trasmetterà al P.G. copia dell'atto di appello immediatamente dopo il deposito in ufficio".

MODELLO

**Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di**

OGGETTO : Sentenza n. _____ del _____ ;

proc. n° _____ RGNR nei confronti di _____

In ordine ai reati.....

Questo P.G. intende impugnare la sentenza di cui in oggetto nei confronti
del/dei seguenti imputati.....
per i seguenti motivi: (esposizione sintetica dei motivi).....

.....
.....
.....
.....

Si prega di voler comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 593-bis c.p.p., se codesta Procura della Repubblica intenda presentare impugnazione.

In base alle intese assunte ai sensi dell'art. 166-bis D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271, si prega di comunicare ogni eventuale Vostra determinazione, nell'accordo che trascorso infruttuosamente il termine di giorni sei, il Vostro silenzio sarà inteso come acquiescenza ai sensi dell'art. 593-bis comma 2 c.p.p.

Ringrazio per la collaborazione.

Palermo _____

**Il Procuratore Generale
Sostituto**

COMPETENZE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Competenze riservate al Procuratore Generale

(con possibilità di delega, per ogni materia, all'Avvocato Generale o ai Sostituti)

- Partecipazione al Consiglio Giudiziario.
- Vigilanza sugli uffici del pubblico ministero del distretto.
- Applicazione di magistrati e del personale amministrativo delle Procure della Repubblica del Distretto.
- Istanze di ricusazione e di astensione.
- Rimessioni di procedimenti. Contrasti di competenza tra i pubblici ministeri del distretto.
- Collegamenti con la D.D.A. (in collaborazione con l'Avvocato Generale)
- Problemi disciplinari relativi ai magistrati.
- Pareri su promozioni e trasferimenti di magistrati del pubblico ministero.
- Esame esposti, istanze e denunce (in collaborazione con l'Avvocato Generale)
- Sorveglianza sugli affari internazionali penali
- Contabilità e contratti (in collaborazione con l'Avvocato Generale)
- Risposte a quesiti interpretativi.
- Appelli e ricorsi per Cassazione: decisione sulla proposizione in casi dubbi e delicati (in collaborazione con l'Avvocato Generale).
- Direttive generali alla Polizia Giudiziaria.
- Scelta dei componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria (in collaborazione con i Procuratori della Repubblica interessati), procedimenti disciplinari della polizia giudiziaria.
- Interpellanze ed interrogazioni parlamentari (in collaborazione con l'Avvocato Generale).
- Esercizio del potere di avocazione in tutti i casi previsti dal codice di procedura penale
- Affari relativi alla sicurezza dei Magistrati e delle strutture giudiziarie, con partecipazione al C.O.S.P
- Pratiche concernenti il Personale Amministrativo e Formazione del Personale
- Attività di monitoraggio e direzione dei servizi informatici dell' ufficio
- Tratta direttamente gli affari assegnati all'Avvocato Generale, in caso di assenza o impedimento di questo.

Competenze dell' Avvocato Generale

(con possibilità di delega per ogni materia ai Sostituti)

- Predisposizione dei turni di servizio e distribuzione del servizio delle udienze civili e penali; vigilanza sullo stesso e formazione dei ruoli. , modifiche al calendario di udienze, ove ne sopravvenga la necessità. In linea di massima l'assegnazione delle udienze avverrà dividendo il numero di esse per quello dei magistrati in servizio e assegnando in successione le udienze delle varie sezioni (1^, 2^, 3^....) ai Sostituti secondo l'ordine di anzianità, in modo da assicurare a ciascuno la partecipazione ad udienze di tutte le Sezioni e la trattazione ripartita compatibile con il protrarsi dei vari dibattimenti dei processi più gravosi e impegnativi, significando che le udienze della Sezione per i minorenni saranno assegnate, salvo altri impegni inderogabili, quelle penali alla Dott.ssa Francesca Lo Verso (supplente la Dott.ssa Bartolozzi) quelle civili alla Dott.ssa Bartolozzi (supplente Dott.ssa Francesca Lo Verso). Sarà preventivato quotidianamente un turno per le eventuali supplenze dei colleghi impediti e per la partecipazione ad udienze non previste, oltre che per la trattazione degli altri atti appresso indicati.
- Relazione dei Sostituti Procuratori Generali in udienza sulle decisioni della Corte di Appello, della Corte di Assise di Appello e relative impugnazioni e sulla rinuncia alle impugnazioni;
- Relazione dei Sostituti Procuratori Generali sul visto delle decisioni dei Tribunali, delle Corti di Assise di primo grado e relative impugnazioni;
- Collaborazione con il Procuratore Generale per collegamenti con la D.D.A.
- Esame della corrispondenza in arrivo ad eccezione di quella riservata e di quella diretta alla Segreteria del Procuratore Generale. In assenza dell'Avvocato Generale all'esame della corrispondenza provvederà direttamente il Procuratore Generale ed in assenza di entrambi il magistrato di turno.
- Pareri sulle domande di grazia
- Sorveglianza sugli affari di pertinenza della Sezione Esecuzione
- Coordinamento del settore demolizioni della Sezione Esecuzione
- Sorveglianza sui procedimenti ex art 12 sexies d.lgs. n 306/92
- Direzione e vigilanza della Banca dati sui concordati in appello
- Sorveglianza sulla biblioteca (compreso il servizio di esame delle Gazzette Ufficiali, delle sentenze della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di rilievo)
- Sorveglianza sul servizio autovetture in dotazione all'ufficio

- Contabilità e contratti: collaborazione al Procuratore Generale quale “Funzionario delegato supplente”
- Collaborazione al Procuratore Generale per gli affari attinenti alla sicurezza dei magistrati, delle strutture giudiziarie e della sicurezza degli ambienti di lavoro.
- Revisione delle sentenze penali.
- Supplenza del Procuratore Generale per le pratiche attinenti le incompatibilità e i disciplinari riguardanti i V.P.O.;
- Supplenza del Procuratore Generale in ogni affare a questi riservato, nel caso di sua assenza o impedimento.

L'Avvocato Generale non partecipa al servizio delle udienze, salvo eccezionali e specifiche necessità.

Competenza dei Sostituti Procuratori Generali: disposizioni comuni

1. Servizio di udienza penale e civile, come da ruolo predisposto mese per mese.
2. Controllo delle sentenze dei GIP/GUP dei tribunali e delle corti di assise secondo le circoscrizioni rispettivamente assegnate nonché dei provvedimenti dei Giudici di Pace.
3. Visti su provvedimenti della Corte di appello e del tribunale di sorveglianza ed eventuali impugnazioni: saranno effettuati dal Sostituto che ha partecipato all'udienza. Appelli e ricorsi incidentali sui provvedimenti: sono di competenza dei Sostituti incaricati del visto.
4. Pareri e provvedimenti relativi alla libertà personale degli indagati o degli imputati (scarcerazioni per decorrenza dei termini; istanze di scarcerazione o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altre misure; istanze e provvedimenti del tribunale di sorveglianza; permessi a detenuti; istanze ed ordinanze di revoca degli obblighi; pareri per amnistie ed indulti per sentenze non definitive; etc.): il servizio verrà svolto da tutti i sostituti in relazione ai processi fissati nelle udienze loro assegnate o, in mancanza, sulla base di un turno d'effettiva presenza secondo l'orario di servizio e le possibili urgenze esistenti anche fuori detto orario.
5. Viene istituito un turno disponibilità. Il magistrato di turno disponibilità parteciperà alle udienze in sostituzione dei colleghi impediti e/o ad eventuali udienze impreviste.
6. In caso di impedimento del magistrato di turno disponibilità il magistrato di turno supplirà i colleghi impediti per le incombenze non previste nel piano di supplenza e parteciperà ad eventuali udienze impreviste.

Al magistrato di turno, che è anche incaricato di ricevere eventuali denunciati, verranno assegnati gli esposti pervenuti nel corso del turno stesso, che avrà durata, quanto alla **reperibilità, dalle ore 8:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.**

7. I restanti affari, distinti per grandi linee in civili - amministrativi e penali sono ripartiti in due settori, assegnandosi tendenzialmente quelli del primo (affari civili e amministrativi) a 3-4 Sostituti e quelli del secondo (affari penali) a tutti i sostituti. Nel caso di assegnazione degli affari a Sostituti inseriti in gruppi di lavoro (come per esempio in materia di esecuzione) i criteri di distribuzione automatica degli affari tra i sostituti sono fissati come dalle tabelle allegate.

GRUPPI DI LAVORO

GRUPPO PER LE MISURE DI PREVENZIONE E PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA CRIMINALE

Nell'area penale viene istituito il gruppo che tratterà le udienze in materia di misure di prevenzione formato da sette magistrati (Motisi - Puliatti - De Giglio - Barbiera - Fulantelli - Marzella - Maligno)

Le assegnazioni verranno effettuate secondo criteri di ripartizione automatica mediante suddivisione per lettera alfabetica come segue:

TITOLARI SUPPLEMENTI

Puliatti(lettere A E G J Y)	De Giglio
De Giglio (lettere B HKL)	Barbiera
Barbiera (lettere D M N O)	Fulantelli
Fulantelli (lettere P Q R)	Motisi
Motisi (lettere S T U)	Maligno
Marzella (lettere C V W) Puliatti	
Maligno (lettere F I X Z)	Marzella

Lo stesso gruppo si occuperà in fase istruttoria dei procedimenti ex art. 12 sexies D.L. 306/92.

In assenza contemporanea (*del titolare e del supplente*) le supplenze verranno assicurate da uno dei magistrati del gruppo seguendo l'ordine alfabetico del loro cognome.

Tutti i decreti relativi alle misure di prevenzione riguardanti procedimenti segnalati emessi dalla Corte d'Appello Sez. V[^] in caso di assenza contemporanea del S.P.G. assegnatario e del supplente, sono preventivamente trasmessi all'Avvocato Generale.

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 " Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura", si stabilisce che qualora si renderà necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione previo interpello con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire

le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza professionale nella materia delle misure di prevenzione e di contrasto all'economia patrimoniale;
- Pregressa esperienza professionale presso Direzioni Distrettuali Antimafia;
- Pregressa esperienza professionale in Gruppi di lavoro in materia di criminalità economica
- Pregressa attività di studio ed eventuali pubblicazioni nelle materie delle misure di prevenzione e del contrasto all'economia criminale.

GRUPPO AVOCAZIONI

Nella medesima area viene istituito il gruppo che collaborerà il Procuratore Generale nell'esame e nella trattazione di tutti gli affari suscettibili di determinare l'avocazione dei procedimenti nei casi previsti dagli artt. 412 e 413 c.p.p. anche in relazione agli artt. 407 comma tre bis c.p.p., 409, terzo comma, c.p.p., 421 bis secondo comma, c.p.p., 127 disp. att. c.p.p.

Il gruppo è costituito da 5 magistrati (Marzella - De Giglio – Fulantelli – Puliatti – Ravaglioli).

I criteri di distribuzione automatica per l'esame delle comunicazioni da parte delle Procure della Repubblica di cui all'art. 407 comma 3 bis c.p.p., da parte dei Gip di cui agli artt. 409, terzo comma, e 421, secondo comma, c.p.p. nonché per l'esame degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., sono fissati in base ad una ripartizione territoriale suddivisa per le seguenti aree:

- **A) Palermo** (Marzella – Puliatti);
- **B) Agrigento** (De Giglio);
- **C) Sciacca - Termini Imerese** (Ravaglioli);
- **D) Trapani – Marsala** (Fulantelli)

Le assegnazioni dei fascicoli concernenti Palermo e provincia avverranno secondo la seguente suddivisione per lettera alfabetica:

Marzella: lettere A B C H K I J Y L M N O P

Puliatti: lettere D E F G Q R S T U V W X Z

I magistrati di ciascuna area signaleranno i casi nei quali è esercitabile il potere di avocazione al Procuratore Generale.

Al termine di ogni semestre ciascun magistrato del gruppo redigerà un report evidenziando le problematiche eventualmente rilevate in ordine alle modalità dell'esercizio dell'azione penale negli uffici requirenti di propria competenza, aventi rilievo oltre che in ordine al potere di sorveglianza attribuito al Procuratore Generale dall'art. 16 R.D. lg. 511/1946, anche in ordine al potere – dovere di vigilanza attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 D.lg.vo 106/2006 al fine di *“verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti”* .

Nella predisposizione dei turni di servizio e distribuzione delle udienze civili e penali, si terrà conto anche delle udienze dinanzi al Gip dopo l'avvenuto esercizio del potere di avocazione da parte dei magistrati della Procura Generale, udienze che saranno comunicate all'Avvocato Generale a cura della Segreteria Affari Penali.

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 “ Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura”, si stabilisce che qualora si renderà necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione previo interpellato con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza professionale di incarichi direttivi o semi direttivi o di facenti funzioni come capo dell'ufficio, e ciò tenuto conto che l'istituto dell'avocazione unitamente alla gestione di profili tecnico-processuale, può comportare anche la necessità di interlocuzioni infra istituzionali con i Procuratori della Repubblica del Distretto, quali titolari esclusivi dell'azione penale e responsabili, ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché dell'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato e del rispetto delle norme sul giusto processo da parte degli uffici ai quali sono preposti;
- Pregressa esperienza professionale nella gestione delle indagini preliminari acquisita presso uffici requirenti di primo grado;
- Pregressa attività di studio ed eventuali pubblicazioni nella materia delle avocazioni.

GRUPPO DELL'ESECUZIONE PENALE

Il gruppo dell'esecuzione penale è composto da sei magistrati (Bartolozzi – Motisi – Sabatino - Lo Verso – Maligno – Bevilacqua) coordinati dall'Avvocato Generale.

Le assegnazioni vengono effettuate secondo criteri di ripartizione automatica mediante suddivisione per lettera alfabetica come segue:

MOTISI: ABD
SABATINO: FGJY
BARTOLOZZI: PQR VW
LO VERSO: STU C
MALIGNO : E I X Z
BEVILACQUA HKL MNO

E' predisposto un turno quadrimestrale per la valutazione dei fascicoli di imminente decisione in Cassazione e la predisposizione e la firma dei provvedimenti di esecuzione in caso di conferma delle sentenze di condanna in appello.

La rotazione quadrimestrale avverrà seguendo l'ordine sottoindicato:

1° quadrimestre	d.ssa Bartolozzi
2° quadrimestre	d.ssa Bevilacqua
3° quadrimestre	d.ssa Sabatino
4° quadrimestre	d.ssa Lo Verso
5° quadrimestre	d.ssa Maligno
6° quadrimestre	d.ssa Motisi

e a seguire partendo dal sostituto procuratore generale designato per il 1° quadrimestre.

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 “ Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura”, si stabilisce che qualora si renderà necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione previo interpello con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza professionale nella materia delle Esecuzioni;
- Pregressa attività di studio ed eventuali pubblicazioni nella materia delle Esecuzioni

GRUPPO DEMOLIZIONI

Nel settore dell'esecuzione penale è stato creato un gruppo di cinque magistrati (Fulantelli, Marzella, Sabatino, Fici e Ravaglioli) che si occupa delle procedure per le demolizioni degli immobili abusivi a seguito di sentenza definitiva di condanna, coordinati dall'Avvocato Generale.

In tale gruppo le assegnazioni vengono effettuate secondo criteri di ripartizione territoriale per le seguenti aree:

- 1) Palermo città e Palermo Provincia: Marzella - Fulantelli
- 2) Termini Imerese: Sabatino
- 3) Agrigento – Sciacca: Fici
- 4) Trapani – Marsala: Ravaglioli

Le assegnazioni dei fascicoli concernenti Palermo e Provincia avverranno secondo la suddivisione per lettera alfabetica:

MARZELLA: A B C H I K J Y L M N O P

FULANTELLI: D E F G Q R S T U V W X Z

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 “ Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura”, si stabilisce che qualora si renderà necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione previo interpello con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza professionale nella materia delle demolizioni;
- Pregressa esperienza professionale nelle materie dei reati edilizi e urbanistici;
- Pregressa attività di studio ed eventuali pubblicazioni nelle materie di cui sopra.

**GRUPPO DI LAVORO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E
SORVEGLIANZA ATTRIBUITE DALL'ORDINAMENTO AL PROCURATORE
GENERALE AI SENSI DELL'ART. 16 R.D.LG. 31 MAGGIO 1946, N. 511 E
DELL'ART. 6 D.LEG.VO 20 FEBBRAIO 2006, N.106.**

Le competenze attribuite a tale gruppo, coordinato dal Procuratore Generale, sono le seguenti:

- Analisi dei progetti e dei provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure della Repubblica del distretto.
- Segnalazione al Procuratore Generale delle soluzioni e delle prassi organizzative meritevoli di essere diffuse nel distretto.
- Formulazione di proposte per soluzioni organizzative innovative, anche mediante acquisizione di informazioni su prassi pilota già sperimentate in altri distretti giudiziari.
- Segnalazione al Procuratore Generale di eventuali disfunzioni potenzialmente pregiudizievoli dei beni giuridici e degli interessi pubblici alla cui tutela è preordinata la funzione di vigilanza.
- Predisposizione di protocolli di intesa infradistrettuali in ordine a tematiche di interesse generale, anche al fine di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.
- Organizzazione di riunioni con tutti i Procuratori della Repubblica del distretto preliminari alla predisposizione dei protocolli di cui al punto precedente e per l'analisi di problematiche di interesse comune.
- Segnalazione al Procuratore Generale di situazioni e condotte che richiedono l'attivazione dei poteri doveri di sorveglianza cui all'art. 16 R.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511
- Collaborazione con il Procuratore Generale per la redazione delle relazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di cui all'art. 6 citato.

Il Gruppo è attualmente composto da magistrati con pregresse esperienze professionali di incarichi direttivi o semi direttivi, di facenti funzioni di Capo dell'Ufficio, o che abbiano rivestito l'incarico di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (Puliatti, Fici)

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 " Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura", si stabilisce che qualora si renderà

necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione previo interpello con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza professionale di incarichi direttivi o semi direttivi o di facenti funzioni come capo dell'ufficio, pregresso svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura o di componente di Consiglio Giudiziario.

GRUPPO DI LAVORO "PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI INFORMATICI"

Informatica: è istituito il gruppo di lavoro denominato "progettazione e gestione servizi informatici" costituito dal Dr. Emanuele Ravaglioli e dal dr. Carlo Marzella che si occuperà delle seguenti attività:

- a) Curare la progettazione e la messa in opera di programmi per la gestione informatica delle comunicazioni ex art. 127 disp. att. C.p.p, ex art. 407 comma 3 bis c.p.p. e per consentire alla Procura Generale di effettuare verifiche periodiche sui procedimenti iscritti presso i registri delle Procure della Repubblica i cui termini per le indagini siano scaduti;
- b) risolvere tutte le problematiche connesse all'utilizzo di supporti informatici, adottando le soluzioni e le iniziative più idonee;
- e) gestire i programmi interni quali Kairos, cartelle condivise, protocollo, demolizione opere abusive; etc
- d) gestire programmi ministeriali;
- e) monitorare e sviluppare l'applicazione del programma SICP
- i) promuovere ed elaborare soluzioni informatiche innovative utili all'Ufficio da estendere poi, eventualmente, agli altri uffici requirenti del distretto.

Il Gruppo così costituito si avvarrà del supporto di un apposita articolazione dell'ufficio, istituita con separato provvedimento, il cui personale è composto da tre dipendenti amministrativi (un funzionario statistico area 3[^] F2, un assistente giudiziario area 2[^] F3 ed un impiegato area 2[^] F2) nonché da tre collaboratori esterni all'amministrazione applicati all'Ufficio

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 " Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura", si stabilisce che qualora si renderà necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione

previo interpello con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza di Referente Distrettuale per l'innovazione (RID)
- Pregressa esperienza di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF)
- Frequentazione di corsi specialistici in materia informatica

• GRUPPO DI LAVORO “ AFFARI INTERNAZIONALI PENALI”

Tale gruppo di lavoro è attualmente costituito dai sostituti procuratori generali Carlo Marzella ed Emanuele Ravaglioli.

Avuto riguardo agli articoli 4 comma 1 lettera f, 7 comma 4 lettera b, 9 comma 2, e all'articolo 26 della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 “ Modifica alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura”, si stabilisce che qualora si renderà necessario integrare il gruppo o sostituire taluno dei suoi componenti, si procederà all'assegnazione previo interpello con termine di giorni dieci, adottando i seguenti criteri selettivi diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti procuratori generali:

- Pregressa esperienza in materia di investigazioni e di coordinamento delle indagini a livello internazionale;
- Pregressa esperienza in organismi ed enti sovranazionali
- Pregressa frequentazione di stage formativi presso magistrature di altri paesi.
- Pregressa esperienza come punto di contatto giudiziario per l'Unione Europea
- Conoscenza di lingue straniere

PROCESSI DA SEGNALARE

Processi da segnalare: si intendono quei processi che sia per la natura, la gravità e/o delicatezza dei reati, sia per personalità del o dei prevenuti devono essere assegnati a discrezione del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale ad un sostituto che ne seguirà le vicende processuali, partecipando alle udienze, esprimendo il parere sulle istanze presentate fuori udienza e vistando i relativi provvedimenti, e in ultimo impugnando – ove se ne ravvisino gli estremi – la sentenza conclusiva del giudizio di appello. Potrà essere sostituito con altro Magistrato individuato dal Procuratore Generale o dall'Avvocato Generale in caso di assoluta necessità (trasferimento o grave impedimento) per la formulazione della requisitoria e/o la redazione del ricorso per cassazione; negli altri casi dell'impedimento temporaneo del sostituto assegnatario (ad es. ferie) si ovvierà con il sostituto di turno per l'emanazione dei pareri e/o dei visti e con altro sostituto disponibile per la presenza in udienza.

PIANO DI SUPPLENZA

Sia per il servizio dei visti, che per gli altri specifici incarichi si prevede, oltre il magistrato titolare anche il supplente. Solo nella eventuale assenza di entrambi interverrà il magistrato di turno.

Per il settore dell'esecuzione penale nell'eventuale contemporanea assenza del titolare e del supplente interverrà uno dei magistrati appartenenti al gruppo, seguendo l'ordine alfabetico dei loro cognomi, che avrà cura di mettere al corrente il titolare delle determinazioni adottate.

REPORTS SEMESTRALI DI TUTTI I SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

Alla fine di ogni semestre, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, ciascun magistrato depositerà presso la Segreteria del Procuratore Generale – Gestione Magistrati, un report sui procedimenti penali segnalati assegnatigli, nonché sui processi di maggior rilievo trattati, redigendo una scheda sintetica sul processo e sulle problematiche di maggiore rilievo. Inoltre saranno segnalate tutte le problematiche di interesse generale per l'Ufficio rilevate nel corso dell'attività di visto sui provvedimenti, in occasione della presentazione di mezzi di gravame o comunque nell'attività di ufficio per farne oggetto di esame nel corso di apposite assemblee di ufficio e per assumere le iniziative opportune.

PIANO FERIE

Il piano di ferie annuali sarà predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- 1) presenza in ufficio di non più di tre magistrati nel periodo feriale
- 2) scelta dei magistrati che saranno presenti in ufficio in periodo feriale secondo le seguenti indicazioni:
 - a) richiesta dell'interessato;
 - b) necessità della trattazione feriale di procedimenti di particolare impegno già assegnati al magistrato;
 - c) ordine inverso di anzianità, escludendo dal computo i magistrati rimasti nel periodo feriale dell'anno precedente.

PALERMO

9/3/2021

IL PROCURATORE GENERALE

- ROBERTO SCARPINATO -



AFFARI PENALI VISTI

TRIBUNALE DI PALERMO G.I.P./G.U.P.	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
PRES. G.I.P (MONTALTO)	MOTISI	RAVAGLIOLI
PRES. AGG. (CONSIGLIO)	PULIATTI	MARZELLA
MOROSINI	DE GIGLIO	MOTISI
SALA	BARTOLOZZI	FULANTELLI
GAETA	MARZELLA	BEVILACQUA
PILATO	BARBIERA	DE GIGLIO
STAMPACCHIA	BARTOLOZZI	LO VERSO
RIGGIO	FICI	BEVILACQUA
MARFIA	LO VERSO	BARTOLOZZI
NICASTRO	SABATINO	FULANTELLI
TURTURICI	RAVAGLIOLI	FICI
MALAPONTE	MARZELLA	SABATINO
SERIO	MOTISI	LO VERSO
FERRARA	FULANTELLI	RAVAGLIOLI
ROSINI	PULIATTI	MARZELLA
TESORIERE	MARZELLA	BARTOLOZZI
CASTIGLIA	RAVAGLIOLI	MOTISI
MALTESE	MALIGNO	FICI
JANNELLI	FULANTELLI	MALIGNO
DI GIOIA	LO VERSO	DE GIGLIO
LO BUE	MALIGNO	BARBIERA
CONTI	BEVILACQUA	BARBIERA
MAGRO	BARBIERA	PULIATTI
BRAMBRILLE	BEVILACQUA	MALIGNO
ALECCI	DE GIGLIO	PULIATTI

TRIBUNALE DI PALERMO MONOCRATICO E COLLEGIALE	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
SEZ. 2	DE GIGLIO	BARTOLOZZI
SEZ. 3	FULANTELLI	BARBIERA
SEZ. 4	MALIGNO	MOTISI
SEZ. 5	BEVILACQUA	FICI
GIUDICE DI PACE	BARTOLOZZI	FICI

TRIB. DI TERMINI IMERESE	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
DIBATTIMENTO Monocratico e collegiale	BARBIERA	RAVAGLIOLI
UFFICIO G.I.P./G.U.P.	SABATINO	MOTISI
GIUDICE DI PACE	MARZELLA	DE GIGLIO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
DIBATTIMENTO Monocratico e collegiale	FICI	MALIGNO
UFFICIO G.I.P./G.U.P.	MALIGNO	FULANTELLI
GIUDICE DI PACE	MOTISI	RAVAGLIOLI

TRIBUNALE DI SCIACCA	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
DIBATTIMENTO Monocratico e collegiale	BARTOLOZZI	DE GIGLIO
UFFICIO G.I.P./G.U.P.	BEVILACQUA	MARZELLA
GIUDICE DI PACE	SABATINO	MALIGNO

TRIBUNALE DI TRAPANI	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
DIBATTIMENTO Monocratico e collegiale	RAVAGLIOLI	LO VERSO
UFFICIO G.I.P./G.U.P.	FICI	SABATINO
GIUDICE DI PACE	MARZELLA	BEVILACQUA

TRIBUNALE DI MARSALA	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
DIBATTIMENTO Monocratico e collegiale	PULIATTI	BARBIERA
UFFICIO G.I.P./G.U.P.	LO VERSO	BEVILACQUA
GIUDICE DI PACE	LO VERSO	PULIATTI

CORTE DI ASSISE DI PALERMO	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
SEZIONE I	SABATINO	RAVAGLIOLI
SEZIONE II	BARTOLOZZI	PULIATTI

CORTE DI ASSISE DI AGRIGENTO	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
SEZIONE I	RAVAGLIOLI	SABATINO
SEZIONE II	MOTISI	BEVILACQUA
SEZIONE III	FICI	FULANTELLI

CORTE DI ASSISE DI TRAPANI	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
SEZ. I	BEVILACQUA	LO VERSO
SEZ. II	MARZELLA	BARTOLOZZI

TRIBUNALE PER I MINORENNI PALERMO E CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
SENTENZE PARERI E VISTI	LO VERSO	BARTOLOZZI
MISURE DI PREVENZIONE	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
Provincia PALERMO / TRAPANI (3)	PULIATTI DE GIGLIO BARBIERA FULANTELLI MOTISI MARZELLA MALIGNO	DE GIGLIO BARBIERA FULANTELLI MOTISI MALIGNO PULIATTI MARZELLA (3)

Suddivisione per lettera _____ (3)

Puliatti (lettere A E G J Y)

De Giglio (lettere B H K L)

Barbiera (lettere D M N O)

Fulantelli (lettere P Q R)

Motisi (lettere S T U)

Marzella (lettere C V W)

Maligno (F I X Z)

Le supplenze saranno assicurate da uno dei magistrati del gruppo seguendo l'ordine alfabetico del loro cognome

AFFARI PENALI

ESECUZIONE PENALE Pareri e visti in affari refluenti sulle medesime (4)	TITOLARI BEVILACQUA BARTOLOZZI MOTISI SABATINO LO VERSO MALIGNO	SOSTITUZIONI BARTOLOZZI MALIGNO SABATINO BEVILACQUA MOTISI LO VERSO
ESECUZIONE PENALE Settore Demolizioni	PALERMO E PROVINCIA (5) TERMINI IMERESE AGRIGENTO – SCIACCA TRAPANI – MARSALA	-----> Marzella - Fulantelli -----> Sabatino -----> Fici -----> Ravaglioli
AFFARI INTERNAZIONALI PENALI (Estradizione, Rogatorie, riconoscimento sentenze penali straniere, etc) Pareri e visti refluenti sui medesimi (6)	Procuratore Generale (sorveglianza) MARZELLA RAVAGLIOLI	RAVAGLIOLI MARZELLA
MISURE DI PREVENZIONE (assegnazione udienze – visti sui provvedimenti)	PULIATTI DE GIGLIO BARBIERA FULANTELLI MOTISI MARZELLA MALIGNO	(3)
PROCEDIMENTI EX ART 12 SEXIES d.l. n 306/92 (1 – 2)	PULIATTI DE GIGLIO BARBIERA FULANTELLI MOTISI MARZELLA MALIGNO	(3)
Gruppo di lavoro per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza attribuite al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 16 R. dl. 31 maggio 1946, nr 511 e dell' art. 6 Decreto legislativo 20 febbraio 2006 nr. 106	PULIATTI FICI	
Punti Di Contatto Giudiziari Unione Europea	MARZELLA	RAVAGLIOLI
APPELLI E RICORSI PER CASSAZIONE: decisioni sulla proposizione in casi dubbi o delicati	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
PARERE SULLE DOMANDE DI GRAZIA	AVVOCATO GENERALE	PROCURATORE GENERALE
RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART . 45	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
COLLEGAMENTI CON LA D.D.A.	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
RELAZIONI DEI SOSTITUTI SULLA RINUNCIA A GRAVAMI	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE

REVISIONE SENTENZE PENALI	AVVOCATO GENERALE	BARBIERA
ELENCHI EX ART. 127 D. LEG.vo 271/1989 e comunicazioni ai sensi dell'art. 409 3° comma c.p.p. (PALERMO) (AGRIGENTO - SCIACCA - TERMINI IMERESE) (TRAPANI - MARSALA)	MARZELLA -PULIATTI DE GIGLIO RAVAGLIOLI FULANTELLI	----->Palermo ---> Agrigento --->- Sciacca - Termini Imerese ---> Trapani - Marsala
AVOCAZIONI	PROCURATORE GENERALE	Con eventuale delega a tutti i Sostituti del gruppo avocazioni
GRUPPO AVOCAZIONI	PROCURATORE GENERALE	MARZELLA - PULIATTI → Palermo (7) FULANTELLI ---> Trapani - Marsala DE GIGLIO ---> Agrigento RAVAGLIOLI ---> Sciacca Termini Imerese
RELAZIONI SULLE UDIENZE	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
Relazioni dei Sostituti sul «visto» delle decisioni di I° grado e relative impugnazioni	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
SENTENZE PARERI E VISTI SUI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI E DEL TRIB MINORI PALERMO	LO VERSO	BARTOLOZZI
MAGISTRATO INCARICATO PER IL MONITORAGGIO DEI REATI AMBIENTALI NEL DISTRETTO E PER IL COLLEGAMENTO CON IL MAGISTRATO DELEGATO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE	AVVOCATO GENERALE	FULANTELLI

(4)Suddivisi per lettera alfabetica come segue :

MOTISI: ABD
 SABATINO: FGJY
 BARTOLOZZI: PQRVW
 LO VERSO: STU C
 MALIGNO : E I X Z
 BEVILACQUA HKL MNO

Le supplenze saranno assicurate da uno dei magistrati del gruppo seguendo l'ordine alfabetico del loro cognome

(5) Le assegnazioni dei fascicoli concernenti Palermo e Provincia avverranno secondo la suddivisione per lettera alfabetica:

MARZELLA ABCHIKJYLMNOP **FULANTELLI**: DEFG QRSTUVWXZ

(6) Suddivisi per lettera alfabetica come segue :

MARZELLA: ABCDEFGJYHKIL **RAVAGLIOLI**: MNOPQRSTUVWXYZ

(7) Le assegnazioni dei fascicoli concernenti Palermo e Provincia avverranno secondo la suddivisione per lettera alfabetica:

MARZELLA: ABCHKIJYLMNOP **PULIATTI**: DEFG QRSTUVWXZ

PALERMO

9/3/2021

IL PROCURATORE GENERALE
 - ROBERTO SCARPINATO -

AFFARI CIVILI E AMMINISTRATIVI

AFFARI CIVILI (8)	BARTOLOZZI LO VERSO	LO VERSO BARTOLOZZI
SENTENZE PARERI E VISTI SUI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI E DEL TRIB MINORI PALERMO	BARTOLOZZI	LO VERSO
PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	RAVAGLIOLI	MARZELLA
MAGRIF	RAVAGLIOLI	-----
GRATUITO PATROCINIO	TURNISTA	-----
FORMAZIONE DEL PERSONALE	PROCURATORE GENERALE	-----
PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE	PROCURATORE GENERALE	
UFFICIO STUDI	MARZELLA - RAVAGLIOLI	-----
EDILIZIA GIUDIZIARIA E STRUTTURE GIUDIZIARIE PROTETTE	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
ORDINI PROFESSIONALI (Notai - giornalisti e PRA)	MALIGNO	LO VERSO
ORDINI PROFESSIONALI (Avvocati e tutti gli altri ordini professionali)	LO VERSO	MALIGNO
CONTABILITA' E CONTRATTI	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
SERVIZI PARCO AUTOVETTURE	AVVOCATO GENERALE	PROCURATORE GENERALE
POLIZIA GIUDIZ. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	PROCURATORE GENERALE	FICI

(8)Suddivisi per lettera alfabetica come segue :

BARTOLOZZI: A B C H I K J Y L M N O P LO VERSO: D E F G Q R S T U V W X Z

PALERMO

9/3/2021

IL PROCURATORE GENERALE
- ROBERTO SCARPINATO -

ALTRI SERVIZI ED INCARICHI

NATURA	MAGISTRATO TITOLARE	MAGISTRATO SUPPLENTE
TURNI DI SERVIZIO E UDIENZE	AVVOCATO GENERALE	
CONTRASTI TRA P.M. CONTRASTI DI COMPETENZA.	PROCURATORE GENERALE	Con eventuale delega a tutti i Sostituti a turno secondo l'ordine di anzianità
PARERI SU LIBERTA' E SCARCERAZIONI	MAGISTRATO DI TURNO	=====
PARERI VARI E RICHIESTE	MAGISTRATO DI TURNO	=====
AFFARI ATTINENTI ALLA SICUREZZA PERSONALE DEI MAGISTRATI	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE
ESPOSTI E DENUNCE A CARICO DI MAGISTRATI	PROCURATORE GENERALE	=====
ESPOSTI	PROCURATORE GENERALE	Con eventuale delega a tutti i Sostituti
INTERROGAZIONI PARLAMENTARI	PROCURATORE GENERALE	
ESAME DELLA CORRISPONDENZA	AVVOCATO GENERALE	
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI E DEL LAVORO	PROCURATORE GENERALE	AVVOCATO GENERALE

PALERMO

9/3/2021

IL PROCURATORE GENERALE

- ROBERTO SCARPINATO -

